



Smart Learning: tra FAD e E-LEARNING

*Dall'emergenza Covid-19
ad una prospettiva di sviluppo*

21 aprile 2020

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. POSIZIONAMENTO GENERALE IN MATERIA DI FAD	5
1.1 <i>Rimborso sulla base di costi reali sostenuti.....</i>	6
1.2 <i>Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013.....</i>	7
1.3 <i>Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013.....</i>	8
2. SCENARI REGIONALI	9
2.1 <i>Tabella di sintesi dei provvedimenti e delle tipologie di percorsi</i>	49
3. PROSPETTIVE DI SVILUPPO	56

INTRODUZIONE

Gli interventi governativi per l'emergenza COVID-2019, inizialmente per sole zone della Lombardia, iniziano il 23 febbraio, con il decreto-legge n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e il successivo DPCM 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (la Zona Rossa).

Il 25 febbraio il Presidente Conte firma un nuovo DPCM che introduce nuove misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. Il DPCM dispone all'art.1 lettera d) che i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia sospesa per l'emergenza sanitaria, possano attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

L'approvazione del DPCM dell'8/03/2020 ha allargato le misure restrittive per il contenimento del contagio, e in particolare, con riferimento al sistema educativo la sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole di ogni ordine e grado, "ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza" (art. 1 lettera h).

Successivamente, il DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale, mentre il DPCM del 11/03/2020 ed infine il DPCM del 22/03/2020 e le relative ordinanze hanno allargato le misure restrittive per il contenimento del contagio, relativamente allo svolgimento di attività produttive ed agli spostamenti.

Nel frattempo, se da un lato il Ministero dell'istruzione dava indicazioni generiche alle scuole per attivare forme di didattica a distanza, dall'altro lato, Anpal ed alcune Regioni iniziavano ad emanare disposizioni in ordine sia al riconoscimento di attività formative a distanza sia alla loro finanziabilità.

Per consentire lo svolgimento delle attività lavorative e formative in una situazione eccezionale di isolamento delle persone, se da un lato per le attività lavorative si è consentito di attivare forma di "lavoro agile" o *smart working* con procedure più snelle rispetto all'ordinario, dall'altro, per le attività formative si è consentito in molti casi l'attivazione delle attività a distanza che alcuni hanno iniziato a chiamare *smart learning*.

Il tema della formazione a distanza, quindi, nelle sue diverse forme, è entrato prepotentemente nella disciplina nazionale e regionale individuando modalità e condizioni per la sua rendicontabilità nei sistemi pubblici.

Alla luce di tale scenario, il presente Position Paper intende analizzare come a livello nazionale e regionale si sia intervenuti in una situazione di emergenza nell'intento di dare una risposta alla sospensione delle attività formative in presenza e di come l'attuale scenario possa aprire piste di lavoro per dotarci come sistema formativo di un quadro regolatorio che sia aperto all'innovazione tecnologica.

Naturalmente il tema della formazione a distanza nelle sue diverse forme apre a questioni rilevanti di tipo didattico, pedagogico, tecnologico, di accessibilità e di equità, ma qui volutamente approcciamo la questione esclusivamente dal punto di vista del quadro regolatorio in ordine ai criteri di riconoscimento della formazione a distanza nei sistemi pubblici ed in ordine alla loro finanziabilità.

Il documento è strutturato in 3 sezioni:

1. La prima sezione riguarda un posizionamento generale in materia di FAD a partire dalle recenti note Anpal;
2. La seconda parte analizza come le singole regioni abbiano dato disposizioni specifiche per permettere agli operatori di svolgere attività di formazioni a distanza. In particolare, la sezione prevede delle singole schede regionali e, successivamente, un quadro sinottico che offre una chiave di lettura ed un confronto relativo ad alcuni aspetti quali la possibilità di erogare percorsi FAD in modalità sincrona/asincrona, tipologie di percorsi coinvolti, ecc.
3. La terza sezione, invece, si pone come obiettivo di fornire piste di lavoro e prospettive di sviluppo in tema di *smart learning* che superino l'approccio limitato tenuto nell'attuale fase di emergenza e che invece guardino alle maggiori potenzialità di una formazione che si apra radicalmente alla tecnologia.

1. POSIZIONAMENTO GENERALE IN MATERIA DI FAD

A livello nazionale ANPAL si è espressa, con note 3568 del 6 marzo e 3616 del 10 marzo 2020, individuando la formazione a distanza come soluzione, ove possibile, per evitare la sospensione delle attività formative. Per quanto attiene all'ammissibilità della spesa FSE la nota 3616 suggeriva, ai fini della rendicontazione degli interventi formativi già avviati ed in corso di realizzazione da erogare in modalità FAD, di fare ricorso a opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017 e, in particolare, al costo riferito alla formazione (come previsto per le misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del PON IOG).

Di conseguenza, ANPAL suggerisce di richiedere ai fini dei controlli di primo livello documentazione coerente con quanto definito dal Regolamento delegato (UE) 90/2017, ossia:

- documenti in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor;
- curricula dei docenti comprovante la corrispondenza di fascia di pertinenza delle ore effettivamente erogate con quelle rendicontate, nel caso si siano usati parametri per fascia.

La Commissione Europea si è espressa con Nota Ares (2020)1609341 del 17/03/2020 sostenendo che le specifiche elencate nella comunicazione 3616 risultano pienamente rispondenti rispetto agli obblighi di monitoraggio e controllo e che i principi di tali specifiche (tracciatura univoca delle presenze di discenti, docenti e tutor) rappresentano elementi chiave anche nel caso si faccia riferimento ad altre tipologie di costi standard specifici per la FAD.

Il Coordinamento delle Regioni si è riunito lo scorso 12 marzo, per individuare un punto comune nell'affrontare l'emergenza e ha evidenziato **la necessità di lasciare margini di organizzazione** in coerenza con le caratteristiche delle diverse scelte regionali e **di garantire la massima flessibilità su tutti gli aspetti gestionali**. Un ulteriore passaggio tra le Regioni, con e-mail del 24 marzo, fa emergere una proposta di emendamento come segue *"in conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese dagli articoli 65 e 67 del Reg. Ue 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall' articolo 4 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione*. La proposta, dunque, implica che l'interruzione dovuta all'emergenza sanitaria in atto e disciplinata dai diversi DPCM, dovrebbe essere assimilata all'ordinaria erogazione dell'attività e conseguentemente riconoscibile ai beneficiari a prescindere dall'attività effettivamente svolta, analogamente a quanto avviene per il Sistema dell'Istruzione con la ridefinizione del numero minimo di giorni scolastici, che non ha comportato alcuna riduzione dell'erogazione degli emolumenti al personale Miur.

Il sistema educativo è stato condizionato a partire da date diverse e da modalità diverse. Ciò significa che gli operatori hanno reagito in maniera peculiare all'emergenza. In taluni casi in modo improvviso e senza possibilità di studiare e pianificare contromisure.

È bene richiamare la corretta applicazione del piano della privacy da parte delle Istituzioni Formative con l'adozione di dispositivi di garanzia, in raccordo con il DPO (Data Protection Officer). In particolare:

- predisposizione di una informativa privacy in quanto allievi e genitori nel caso di minori dovranno essere informati del trattamento);
- garanzia che i dati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli probatori per l'FSE;
- attività di formazione agli allievi circa l'utilizzo della piattaforma e i rischi dell'utilizzo di Internet, allo scopo di evitare responsabilità nel caso in cui lo studente dovesse registrare e pubblicare altrove la lezione.

Le istituzioni Formative si trovano oggi in un momento di necessità e urgenza in quanto l'erogazione dei percorsi formativi – dalla leFP agli IFTS e ITS, fino alla formazione post diploma ed alla formazione continua - sono sostenuti per una parte essenziale, come noto, anche dai diversi Piani Operativi Regionali Fondo Sociale Europeo, le cui procedure di rendiconto non sempre permettono esplicitamente l'utilizzo della Formazione a Distanza.

Ciò non significa tuttavia che non si possa utilmente e rapidamente provvedere attraverso un utile confronto con le istituzioni regionali, considerando caso per caso le diverse fattispecie di regole gestionali dei diversi POR FSE.

1.1 Rimborso sulla base di costi reali sostenuti

Nel quadro delle spese rimborsabili **a costi reali** sono previste le voci di costo che possono essere riferite allo sviluppo di contenuti per la formazione a distanza ed attività che riguardano la gestione e l'attuazione.

Queste tipologie di costo possono avvenire nel caso di FAD sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audio conferenza ecc., e in genere attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Tipicamente il Piano dei Conti per i progetti formativi rimborsati a costi reali prevede le macrovoci:

- spese di "Elaborazione materiali didattici e FAD", che ricomprendono le attività di predisposizione e di acquisto di materiali per la formazione e-learning (macrocategoria di spesa "Preparazione");
- spese di "Tutoraggio FAD", che ricomprendono le attività del "Tutor interno" e del "Tutor esterno", nella macrocategoria "Realizzazione".
- Spese di "Docenza" nel caso di formazione a distanza in modalità sincrona, nella macrovoce "realizzazione".

La necessità di deroga potrebbe riguardare il rispetto del progetto esecutivo, che non avesse previsto in origine la FAD, ovvero la possibilità di utilizzare la macrovoce "Preparazione" prima della "Realizzazione".

1.2 Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013

Come precedentemente ricordato la nota 3616 di ANPAL suggeriva di fare ricorso a opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017 richiedendo ai fini dei controlli di primo livello documentazione in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti, dei docenti e, ove possibile, dei tutor. Si tratta di stabilire cosa significa "tracciare in maniera univoca" e quali procedure siano ammissibili a tal fine. Le Istituzioni Formative devono potere contare su indicazioni precise, in quanto l'adozione di sistemi nuovi deve essere decisa in accordo con le amministrazioni, anche per una tutela rispetto ai rendiconti.

La nota ANPAL specifica che "il ricorso a tale tipologia di costo standard potrà avvenire nel caso di FAD sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad esempio, la lezione videotrasmissa, il seminario in audioconferenza ecc., e in genere attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti".

E' a nostro giudizio interpretabile tale indicazione nel senso che la presenza giornaliera dei singoli allievi possa essere monitorata attraverso un sistema di reportistica che tenga traccia dei collegamenti effettuati alla piattaforma con registrazione del tempo di collegamento, le ore effettuate e del tipo di attività svolta, in grado di attestare tutti gli elementi previsti nei registri obbligatori previsti nell'erogazione in presenza.

E' comprensibile come la necessità di una disciplina immediata che desse risposta alla fase di emergenza abbia portato ad un riconoscimento della FAD nella modalità sincrona, che necessità di interventi regolatori minimi.

Per questo la formazione in modalità asincrona attraverso l'erogazione di materiale tramite sistemi LMS (Learning Management System), viene consentita di norma solo se già precedentemente disciplinata e con chiari limiti. Essa infatti dovrebbe disciplinare diversi elementi, tra cui in primis il "che cosa" si finanzia e quindi è difficilmente regolabile in una situazione di emergenza, nonostante le piattaforme che adottano gli standard più recenti – a partire da SCORM – consentano la rilevazione della presenza oltre il monitoraggio delle ore svolte.

Mentre tra le modalità sincrone si ritengono idonee a titolo esemplificativo e non esaustivo le piattaforme Teams di Microsoft, Meets di Gsuite, Webex di Cisco, Goto-Meeting di Cytrix, in ogni caso sistemi che producano la tracciabilità richiesta dalla nota ANPAL per la formazione sincrona.

In sintesi, deve essere possibile verificare con dati archiviati e registrati:

- l'effettiva durata di erogazione del percorso;
- la presenza del docente e di eventuali tutor;
- l'effettiva durata della presenza degli allievi.

E' chiaro che le medesime piattaforme, insieme ad altre, potrebbero essere utilizzate anche per la formazione a-sincrona che, tuttavia, necessita di un quadro regolatorio più esteso e cambia anche l'oggetto del finanziamento stesso. Per questo, al di là delle regolamentazioni regionali già in vigore, si è deciso di affrontare la tematica della formazione asincrona nel terzo paragrafo relativo ai possibili sviluppi futuri.

1.3 Rimborso sulla base di Opzioni semplificate in materia di costi ex art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013

Alcune Regioni hanno determinato, con metodologie di calcolo giuste, eque e verificabili, tabelle standard di costi unitari e costi forfettari per calcolare le spese ammissibili delle attività formative e di specifici servizi per il lavoro ad esse connessi (tutoraggio per persone fragili, coaching).

Le tabelle standard di costi unitari in ambito educativo e in ambito lavoro non sempre hanno tenuto in considerazione la FAD, pertanto risultano non immediatamente applicabili alla rendicontazione di tale tipologia di percorso.

Si tenga in considerazione però che i costi strutturali degli operatori accreditati permangono anche in assenza di erogazione diretta nelle proprie aule, in quanto i costi riferiscono a obblighi e requisiti previsti dall'accREDITAMENTO (personale minimo, funzioni obbligatorie, spazi e dotazione strutturale).

In base a questa osservazione potrebbe essere sufficiente **distinguere tra FAD erogata attraverso strumenti asincroni** (esempio l'utilizzo di MOOC) e **formazione a distanza erogata da un docente connesso a distanza**. **In quest'ultimo caso le spese connesse alla docenza potrebbero essere sempre ammissibili in quanto le spese indirette e di struttura per gli operatori accreditati sono svincolate dall'erogazione effettiva presso la propria sede.**

Pertanto, è auspicabile sollecitare le AdG Regionali ad assicurarsi la massima flessibilità confermando in via straordinaria la possibilità di utilizzare le tabelle di costi unitari attualmente disponibili **(anche se non contemplano la FAD) per riconoscere le ore di formazione FAD sincrona.**

2. SCENARI REGIONALI

Il DPCM 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

Tale DPCM dispone alla lettera h) che «sono sospesi (...) i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (...).».

Come suggerito dai provvedimenti nazionali e dalle note Anpal 3568 del 6 marzo e 3616 del 10 marzo 2020, la formazione a distanza è stata individuata come soluzione, ove possibile, per evitare la totale sospensione delle attività formative: a partire naturalmente dalla prima formazione di secondo ciclo e di livello terziario (percorsi di leFP, IFTS o ITS), ma estendendosi a tutta la filiera formativa professionalizzante, dalla formazione continua e permanente a quella di specializzazione, rivolta sia a lavoratori sia a persone disoccupate nell'ambito delle politiche attive del lavoro, fino alla formazione nella forma dei tirocini extra-curricolari.

Le Amministrazioni regionali sono intervenute con soluzioni diversificate a seconda dei sistemi formativi e delle caratteristiche dei singoli territori, attivando la FAD per diverse tipologie di percorsi. La varietà degli interventi (note, circolari, DGR, ordinanze) ha lasciato margini di organizzazione in coerenza con le caratteristiche dei sistemi formativi e, allo stesso tempo, ha garantito la massima flessibilità delle singole regioni su tutti gli aspetti gestionali.

Tuttavia, gli interventi regionali relativamente all'introduzione e regolamentazione della formazione a distanza risultano eterogenei. Molte Amministrazioni regionali hanno emanato numerose note e ordinanze sia per seguire l'evoluzione dell'emergenza sia per regolare, con provvedimenti successivi, aspetti diversi della FAD. Le Regioni non sembrano aver seguito orientamenti comuni, nonostante si possano trovare affinità fra gli interventi pubblicati. Alcune regioni hanno lasciato ampi margini di manovra direttamente agli Enti per organizzare la FAD, limitandosi ad autorizzarne lo svolgimento, altre invece stanno regolando nel dettaglio sia le comunicazioni da inviare ai sistemi informatici regionali sia le modalità operative di svolgimento delle lezioni a distanza. Ciò che emerge dagli interventi regionali è che vi siano specifiche sul riconoscimento della formazione ma, soprattutto nei casi in cui sia prevista una FAD asincrona, come avvenga il riconoscimento delle attività svolte ai fini della finanziabilità degli interventi.

La maggior parte delle regioni non ha piattaforme informatiche proprie per l'utilizzo della formazione a distanza e ha lasciato agli Enti di formazione la possibilità di scegliere i sistemi formativi online da utilizzare in base alle loro esigenze. Anche gli esami finali, in alcune realtà, possono essere svolti a distanza, secondo determinate procedure.

Nel mese di luglio 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato delle Linee guida per l'utilizzo delle modalità di formazione a distanza nei percorsi formativi di accesso alle professioni. Queste prevedono criteri comuni, a garanzia della riconoscibilità nazionale di titoli, tra cui, ad esempio, un massimo di formazione a distanza del 30%. Inoltre, definiscono due modalità fondamentali di formazione a distanza:

- Per **FAD** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.
- Per **E-learning** si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semi-strutturati (forum tematici, chat di assistenza).

A seguito del protrarsi della situazione emergenziale, il 31 marzo 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha adottato delle modifiche alle Linee guida del 25 luglio 2019. Il nuovo accordo ha validità per tutta la durata della situazione di emergenza e si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria.

In particolare, in deroga alle disposizioni precedenti, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Come requisito essenziale, per i corsi in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:

- a. un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.

- b. La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- c. l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- d. il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati

Per quanto riguarda gli esami, restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell'esame conclusivo in presenza. A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato il corso teorico-pratico di operatore sociosanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all'esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa.

Sono da fare un paio di considerazioni rilevanti rispetto all'accordo Stato-Regioni.

Il primo è che appare più rilevante la distinzione tra formazione sincrona e asincrona rispetto alla FAD/e-learning. Infatti, mentre quest'ultima distinzione appare una valutazione sul livello di "maturità" della didattica e della tecnologia applicata alla didattica, ma non comporta rilevanti distinzioni dal punto di vista del quadro regolatorio, al contrario la distinzione tra formazione sincrona e asincrona ha maggiore impatto sulla disciplina.

Infatti, mentre la formazione sincrona può essere per molti elementi amministrativi trattata come la formazione d'aula, quella asincrona non lo consente. La formazione asincrona cambia profondamente il concetto stesso di erogazione della formazione, liberando nel contempo la modalità di fruizione dell'allievo. Ciò mette in discussione concetti canonici nella formazione d'aula quali il calendario, la durata della formazione, il gruppo classe, ecc.

Inoltre, e questa è la seconda considerazione da fare, il finanziamento della formazione asincrona riguarda il rimborso di costi di tipo e natura sostanzialmente diversa da quelli che intervengono nella formazione sincrona.

In tal senso è evidente come le linee guida regionali del luglio 2019 si limitano a parlare di criteri di riconoscimento e non affrontano per nulla il tema della finanziabilità della formazione a distanza.

Di seguito sono sintetizzati, all'interno di singole schede regionali, i principali interventi attuati dalle regioni che sono intervenute in merito all'introduzione della modalità della formazione a distanza durante il periodo di sospensione delle attività formative dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ABRUZZO

Con **Determinazione dirigenziale del 18 marzo 2020, nr. 62/DPG009** la Regione Abruzzo consente l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati, limitatamente alla fase emergenziale. A tal fine ha approvato le "Linee di indirizzo per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning nei percorsi formativi autorizzati".

Ambiti di applicazione (percorsi)

1. Le presenti Linee di indirizzo definiscono in via transitoria, con riferimento all'intera durata della fase emergenziale di cui al D.P.C.M. 04 marzo 2020 e ss.ii., le modalità di autorizzazione all'erogazione di offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning. Esse si applicano esclusivamente ai percorsi già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale sulla base del vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo; ai percorsi formativi già autorizzati in base alla disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii..
2. Le presenti Linee di indirizzo non si applicano alla formazione finanziata da risorse regionali (FSE o ministeriali).

Requisiti autorizzativi

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning è autorizzabile a fronte dei seguenti requisiti:
 - presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza
 - coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso,
2. La dimostrazione del rispetto dei requisiti è onere dell'organismo di formazione.

Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione a distanza

La regione demanda all'Organismo di formazione interessato la responsabilità di definire, sotto la propria responsabilità, gli elementi informativi minimi da comunicare per l'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/E-learning: a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati; b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza; c) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione; d) modalità di supporto dei partecipanti attraverso tutorship, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. Al fine dell'autorizzazione all'erogazione delle attività corsuali l'OdF definisce e comunica alla Regione, sotto la propria responsabilità, i moduli interessati dall'erogazione di FAD/E-learning, riferiti ai corsi già oggetto di autorizzazione di cui all'art. 1, con indicazione dettagliata dei contenuti e della relativa durata oraria.
2. Le attività di FAD/E-learning sono autorizzabili ove: i) riferite a contenuti a natura teorica o a natura pratico-applicativa, incluse le eventuali esercitazioni, ove gli stessi non richiedano il ricorso a risorse strumentali tipiche di un contesto didattico laboratoriale, non sostituibile da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza; ii) il massimale di formazione erogata a distanza non sia superiore al 30 % del monte ore complessivo del corso autorizzato, al netto dell'eventuale tirocinio curriculare; iii) siano rispettati i vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento/articolazioni didattiche del progetto, così come definiti dagli standard di percorso applicabili o in sede di progetto formativo.
3. Il tirocinio curriculare e le attività didattiche a natura laboratoriale che richiedono specifiche risorse tecniche strumentali non sostituibili da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza non possono in ogni caso essere svolte in modalità FAD/E-learning.

Richiesta di autorizzazione

Richiesta di autorizzazione mediante modello regionale allegato alle Linee Guida e inviato all'indirizzo regionale preposto. A seguito fase di istruttoria, gli esiti saranno approvati con provvedimento dirigenziale.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

Calendario svolgimento delle attività; Registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma

Esame

L'esame/accertamento conclusivo, finalizzato al rilascio delle attestazioni previste, è effettuato sempre in presenza.

BASILICATA

Con una nota del 24 marzo 2020, la Regione Basilicata ha notificato agli Organismi di formazione accreditati le indicazioni sull'impiego di modalità di formazione a distanza.

Ambito di applicazione

È consentito ai soggetti attuatori dei progetti iscritti al Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale (CUR) il ricorso a modalità di formazione a distanza, in sostituzione di tutte le attività di formazione teorica previste.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

L'attività di formazione a distanza (FaD/e-Learning) dovrà prevedere l'utilizzo di modalità di comunicazione "sincrona" ("aule virtuali telematiche", "webinar", "videoconferenze", ecc.) tra docenti e partecipanti, seguendo il calendario programmato;

Il soggetto attuatore deve assicurare, imprescindibilmente, la tracciabilità dell'attività formativa a distanza e della presenza dei partecipanti. I registri didattici vidimati, devono essere debitamente compilati e ad essi dovranno essere allegate, ove richieste, le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze dei partecipanti.

L'Ufficio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle attività svolte a distanza, attraverso la richiesta del web link e delle credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale.

L'attività di formazione a distanza non può sostituire le previste attività laboratoriali, di stage / di esercitazione pratica in contesto di lavoro. Queste dovranno essere successivamente ricalendarizzate e svolte dai partecipanti.

Richiesta di autorizzazione

Il ricorso alla formazione a distanza dovrà essere richiesto mediante PEC all'indirizzo da tutti gli OdF che abbiano già attivato o che intendano attivare la modalità a distanza, specificando:

- a) elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, titolo del corso);
- b) descrizione delle soluzioni tecnologiche adottate per realizzare l'attività didattica a distanza e per tracciare le presenze dei partecipanti;
- c) calendario rimodulato di svolgimento delle attività didattiche a distanza. Per l'avvio e la conclusione delle attività, restano confermate le procedure e la modulistica in vigore.

Al termine dell'emergenza da Covid-19 verranno ripristinate le normali attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto da: normativa nazionale di riferimento; Accordo siglato in Conferenza delle Regioni il 25/07/2019 (19/140/CR8/C9) recante "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e PA"; standard di riferimento e "Manuale operativo-gestionale per l'attuazione dei progetti formativi iscritti a catalogo", nella sua versione aggiornata.

Esami

Gli esami pubblici finali di certificazione delle competenze per il conseguimento dell'attestazione prevista in esito al percorso formativo dovranno essere svolti in presenza, quando, si ristabiliranno le ordinarie condizioni di esercizio.

Potranno essere svolti a distanza:

- eventuali prove di verifica intermedia dei/delle moduli / Unità Formative;
- avvii di edizioni corsuali (compilando la modulistica che, a richiesta, verrà inviata dall'Ufficio scrivente);
- prove finali a cura del soggetto attuatore, ove previsto dalla normativa e dal progetto di riferimento e ove l'esame stesso non sia abilitante (es. percorsi formativi ex art. 73, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

CALABRIA

Con una serie di note (Prot. Siar n. 98538 del 05/03/2020; Prot Siar 106008 dell'11/03/2020; Prot. Siar. n.106236 dell'11/03/2020; Prot. Siar n° 105714 del 11/03/2020; Prot. n. 125918 del 02/04/2020; Prot. N. 133733 del 14/4/2020) la Regione Calabria dispone la **sospensione**, fino alla data del 3 maggio 2020, **di tutte di tutte le attività di formazione professionale, compresi i corsi di leFP e quelli svolti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, dei tirocini curriculari afferenti a tali percorsi formativi, dei tirocini formativi nonché delle sedute d'esame programmate per tale periodo**. Inoltre viene autorizzato lo svolgimento, ove possibile, dei corsi formativi in modalità FAD/e-learning, secondo le condizioni e le modalità espressamente indicate nell'Accordo fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid 19.

Infine la regione autorizza l'utilizzo della sola modalità FAD sincrona per i progetti formativi in corso di svolgimento a valere sul POR CALABRIA FESR e FSE 2014-2020 ai fini della corretta modalità di erogazione, gestione e rendicontazione, richiamando quanto alle modalità di svolgimento e ai requisiti le previsioni delle suddette Linee guida.

Avviso "Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali"

Con la nota Siar n. 126397 del 03/04/2020, relativamente all'Avviso Pubblico "Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali" è autorizzato il ricorso allo svolgimento dei corsi formativi in modalità FAD/e-learning sincrona fino al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica e, laddove possibile, alla formazione pratica (laboratorio) (secondo la nota Prot. n. 133686 del 14/04/2020). Le autorizzazioni sono valide fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga che verrà successivamente comunicata.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Si precisa che per i corsi in modalità sincrona è richiesto:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Unitamente al registro delle presenze on line o, laddove non sia possibile tenere il registro delle presenze on-line, è comunque necessario allegare al registro cartaceo apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei docenti, discenti e tutor relativa alla tenuta della lezione in modalità e-learning indicando la data, l'ora, e il modulo didattico.

L'ente di formazione, prima dell'avvio dell'attività formativa, comunica che le lezioni si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:

- a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.
- b) La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- c) l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.

Stage curriculari

Inoltre, gli Enti di Formazione beneficiari sono autorizzati a realizzare, in via straordinaria e fino alla durata della situazione di emergenza, gli stage curriculari in modalità smart working, esclusivamente nei casi in cui:

- A. La modalità sia compatibile con gli obiettivi formativi collegati alla figura professionale di riferimento e funzionale all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista.
- B. I soggetti ospitanti, nel periodo di emergenza epidemiologica, abbiano adottato per lo svolgimento delle attività produttive aziendali la modalità dello smartworking.

Gli stage curriculari, in modalità smart working potranno essere attivati previa richiesta dell'allievo indirizzato all'Ente Capofila e previo accordo sottoscritto con il soggetto ospitante (azienda).

L'accordo dovrà indicare che:

- La modalità agile non deve comportare alcun onere economico per il tirocinante, il quale deve poter operare attraverso attrezzature e strumentazione informatiche idonee.
- Il tirocinio in modalità agile deve svolgersi nel rispetto dei criteri di idoneità, sicurezza contenuti nell' "Informativa su Salute e Sicurezza per i Lavoratori e le Lavoratrici da remoto", redatta ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, della Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020
- L'articolazione oraria e giornaliera è la medesima prevista dal progetto formativo.
- Il piano di attività individuale viene concordato nel rispetto di quanto previsto dal progetto formativo.
- Le attività concordate vengono quotidianamente monitorate e verificate costantemente a distanza dal Tutor Aziendale e Tutor didattico attraverso supporto telefonico, e-mail ed ulteriori strumenti e verifiche a distanza.

Al registro presenze stage verrà allegata apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'allievo e dei tutor che indichi la data, l'ora iniziale e finale e l'attività svolta modalità smart working.

Procedura di attivazione e documentazione da inviare

Secondo la nota Prot. 133686 del 14/04/2020 l'ente di formazione, prima dell'avvio dello stage curriculare in modalità smart working, dovrà trasmettere:

- Accordo/convenzione sottoscritto con il soggetto ospitante (azienda) e Soggetto capofila ATS
- l'integrazione del progetto formativo relativo alla realizzazione delle attività a distanza
- scheda individuale per allievo con la descrizione puntuale dei contenuti, tempi e modalità di realizzazione.

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligo di evidenziare, anche in allegato all'attestazione finale, l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/elearning (ore, contenuti, modalità).

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite pec con il seguente oggetto: Avviso pubblico Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali". Comunicazione formazione/stage a distanza "Ente CapofilaFigura Professionale"

CAMPANIA

Con la **Delibera della Giunta Regionale n. 134 del 11/03/2020**, la Regione Campania autorizzare, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto, gli enti accreditati alla formazione professionale a realizzare le attività didattiche in modalità E-Learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020, compresi i corsi regolamentati e abilitanti.

Per i corsi riguardanti le **professioni non regolamentate**, il ricorso alla modalità E-Learning è consentito per un massimo dell'80% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage. Inoltre, la parte di formazione d'aula eccedente i massimali previsti può essere svolta in FAD/E-Learning, ma esclusivamente in modalità sincrona.

Per i corsi riguardanti le **professioni regolamentate** il ricorso alla modalità E-Learning, da realizzarsi secondo i contenuti stabiliti dalle "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/ E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", approvate in 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome, è consentito per un massimo del 30% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale tirocinio/stage.

Per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza, la parte di formazione d'aula eccedente i massimali (80% professioni non regolamentate e 30% professioni regolamentate), può essere comunque svolto in FAD/E-Learning, ma esclusivamente in modalità sincrona.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

Gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante E-Learning devono trasmettere all'Amministrazione regionale le seguenti informazioni ai fini del controllo:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati (specificando la tecnologia o piattaforma che si intende impiegare);
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

Esami ed esercitazioni pratiche

Tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzeranno sempre in presenza.

EMILIA-ROMAGNA

A seguito dell'emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio per contenere l'emergenza Coronavirus, la Regione ha predisposto numerosi provvedimenti e note per chiarire l'applicazione delle norme nei settori specifici. Di seguito le note in merito allo svolgimento delle attività formative.

Requisiti autorizzativi

Con la nota Prot. PG/2020/0186616 del 03/03/2020, gli Enti possono organizzare le lezioni a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la tracciabilità del loro svolgimento e della partecipazione degli utenti. La modalità di erogazione delle attività formative in "videoconferenza" non è in alcun modo assimilabile alle attività di FAD e/o e-learning.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Il docente terrà la lezione, negli orari e nei giorni debitamente e regolarmente comunicati in SIFER, e di ciascun partecipante sarà registrata la presenza.

Le attività formative possono essere svolte in video conferenza, prevedendo che il docente si colleghi dalla propria abitazione o da altra sede che non sia la sede dell'ente di formazione. In tal caso, deve essere garantita la presenza del coordinatore (o del tutor) presso la sede dell'Ente e sarà il coordinatore/tutor a presidiare l'attivazione dei collegamenti e la corretta tenuta del registro.

Le lezioni registrate possono consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

Per le professioni regolamentate, il ricorso alla modalità E-Learning è consentito per un massimo del 30% del monte ore complessivo.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

Il coordinatore/tutor deve pertanto verificare e documentare, oltre alla presenza degli allievi, anche la presenza del docente.

Le lezioni registrate possono consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate. La data di vidima deve essere antecedente alla data di fruizione individuale della lezione.

Altri ambiti di applicazione

Per quanto concerne i contratti di **apprendistato**, la formazione obbligatoria sulla sicurezza per i lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/2008, può essere erogata in modalità e-learning relativamente ai seguenti moduli:

- Formazione generale comune: 4 ore
- Formazione specifica per il rischio basso: 4 ore

Per quanto riguarda i percorsi formativi in **apprendistato professionalizzante**, sarà proposta all'approvazione della Giunta regionale la deroga alla previsione di conclusione del percorso formativo entro il primo anno di contratto di lavoro.

Resta ferma la necessità di erogare tutte le ore previste che dovranno, pertanto, essere recuperate entro un termine congruo al fine dell'ammissibilità del voucher. Restano vigenti tutti i limiti previsti (ad es. limite all'utilizzo della formazione "strumentata" per una percentuale massima del 20% del percorso individuale e **divieto di e-learning e FAD**), fatte salve diverse indicazioni eventualmente disposte con deliberazioni di Giunta regionale.

La modalità "videoconferenza" in sostituzione delle attività d'aula riguarda anche i percorsi di formazione regolamentata relativamente al periodo di emergenza. (Nota Prot. PG/2020/0192711 del 04/03/2020). Anche le attività individuali, di orientamento o di formazione e le procedure di selezione in accesso alle attività possono essere svolte attraverso modalità a distanza (Nota Prot. PG/2020/0204353 del 09/03/2020).

Esame

Con la nota Prot. PG/2020/0218099 del 12/03/2020 sono riviste le condizioni di realizzazione dei colloqui valutativi finalizzati al rilascio di certificati di competenza e dei colloqui in sede di esami volti al rilascio di un certificato di qualifica professionale. Tali attività di accertamento, infatti, laddove possibile, possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona attivando tale modalità con strumenti tecnologici. Anche le prove pratiche negli esami volti al rilascio di un certificato di qualifica professionale potranno svolgersi in modalità a distanza solo ed esclusivamente laddove, in funzione della specificità della qualifica professionale, sia possibile strutturare e valutare "prove pratiche di simulazione lavorativa-professionale" attraverso una prova scritta.

Anche le verifiche delle conoscenze linguistiche e del territorio regionale di Accompagnato-ri turistici e Guide ambientali escursionistiche potranno essere svolte attivando le modalità a distanza con strumenti tecnologici (nota Prot. PG/2020/0217334 del 13/03/2020).

Project Work

Al fine di rendere possibili modalità formative anche differenti dalla formazione frontale si potrà fare ricorso al project work, come definito dalla nota nota prot. PG/2020/0215374 del 12/03/2020. Potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore. Si specifica che la somma dei periodi non potrà superare le 120 ore complessive. Complessivamente, ciascun progetto annuale dovrà rispettare i massimali che si riportano di seguito

Ore aula	Ore PW	Ore stage	Ore totali
Min 380 h	Max 120 h	Max 500 h	1000 h

Le medesime indicazioni operative sono valide anche per i percorsi di quarto anno leFP per il conseguimento del diploma professionale.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

La nota n. 25215/P del 30 marzo 2020 integra e sostituisce la precedente n. 20735/P del 6 marzo 2020 in merito alla gestione delle attività didattiche nei percorsi di leFP nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ambiti di applicazione

I percorsi di leFP i tirocini curriculari (stage o alternanza), i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi fino a nuove disposizioni.

Le istituzioni formative interessate sono invitate a valutare la possibilità di estendere il calendario delle lezioni anche al mese di giugno o comunque oltre il termine previsto per i vari percorsi, in modo tale da offrire a tutti gli allievi interessati l'opportunità di recuperare il più possibile le ore non effettuate, in particolare per quanto riguarda le attività laboratoriali o i tirocini curriculari.

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche le istituzioni formative sono invitate ad attivare, laddove possibile, modalità di didattica a distanza utilizzando le diverse piattaforme disponibili.

Qualora vengano attivate modalità di formazione a distanza viene consentita la variazione del peso orario previsto in sede di prototipo riferito alle competenze di base, alle competenze tecnico professionali, ai Larsa e al tirocinio. È consentita inoltre la variazione all'interno dei singoli moduli previsti in sede di prototipo del peso orario attribuito allo svolgimento teorico e alle attività pratiche e laboratoriali.

Tirocini

Le ore di tirocinio curriculari possono essere assolve in tutto o in parte anche attraverso la predisposizione da parte degli allievi di specifici project work assegnati dall'istituzione formativa con riferimento alle mansioni proprie di un determinato ruolo collegato al profilo professionale di un determinato percorso di leFP.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Gli enti di formazione professionale raggruppati nell'Associazione temporanea Effe.Pi sono invitati, per quanto riguarda i percorsi ordinari di leFP, a condividere le piattaforme già disponibili e ad organizzare modalità di didattica a distanza rivolta anche a più gruppi classe.

La formazione sincrona (e-learning, videoconferenza, webinar) o asincrona (ad esempio, pillole formative - skilla), qualora tracciata, potrà essere conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi. Il registro, che potrà essere compilato anche in un momento successivo alla lezione, riporterà:

- a) per quanto riguarda la formazione sincrona: la presenza degli allievi e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...";
- b) per quanto riguarda la formazione asincrona: la presenza degli allievi e dei docenti che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura "effettuata in modalità asincrona per una durata di ... ore".

Nel caso di formazione attivata in modalità asincrona le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma del tempo di attraversamento convenzionalmente attribuito all'unità didattica dalla piattaforma FAD utilizzata e dal tempo di apprendimento individuale dell'allievo. La durata del tempo di apprendimento convenzionalmente risulta pari alla durata del tempo di attraversamento. Nel caso di utilizzo dell'applicativo Skilla (pillole formative), il tempo convenzionalmente adottato di durata di una pillola formativa (tempo di attraversamento e tempo di apprendimento) è pari ad 1 ora.

Qualora la formazione attivata in modalità asincrona non utilizzi una piattaforma FAD ma consista nel somministrare all'allievo la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il docente, le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:

- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
- b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.

Coloro i quali non fossero riusciti a collegarsi in modalità sincrona possono recuperare i contenuti delle lezioni in modalità asincrona.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in formazione asincrona, dovrà essere sottoscritta dal docente e dal referente del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Esami

L'obbligo di frequenza ai fini del passaggio degli allievi all'anno successivo o all'ammissione all'esame finale (75% della durata complessiva annua) viene rapportato alla durata dell'attività effettivamente erogata (comprensiva della formazione a distanza erogata e tracciata).

La valutazione sul passaggio all'annualità successiva o sull'ammissione all'esame finale nel caso di allievi che non abbiano rispettato il limite minimo di presenza per cause indipendenti dalla loro volontà viene delegata ai CTS senza l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Regione alla quale, tuttavia, viene data puntuale comunicazione.

ITS

Il Decreto n° 3271/LAVFORU del 04/04/2020 sostituisce le disposizioni del decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 e delle note del Servizio permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 21127 del 9 marzo 2020, prot.n.21371 del 10 marzo 2020 e prot. n. 21782 dell'11 marzo 2020.

Ambiti di applicazione

Il documento intende consentire la prosecuzione dei percorsi ITS "Progetto A-Percorso a carattere strettamente formativo" e dell'azione azioni di sistema, di cui ai progetti: "B: Azioni di sistema a carattere formativo" e "C: Azioni di sistema a carattere non formativo: seminari di orientamento";

Inoltre intende fornire alle Fondazioni ITS, soggetti attuatori delle operazioni ITS, finanziate a valere sul POR FSE e su risorse nazionali, indicazioni coordinate in merito allo svolgimento con modalità a distanza delle attività.

Possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza, le lezioni di carattere teorico, gli stage, le attività pratiche o laboratoriali, che sono previsti all'interno dei percorsi formativi (progetti A e B) e delle azioni non formative (progetto C), previsti nelle operazioni ITS.

Lo svolgimento con modalità a distanza delle attività pratiche o laboratoriali è subordinato al fatto che agli studenti sia fornita un'adeguata strumentazione e vengano trasmesse le indicazioni necessarie per il rispetto delle norme sulla sicurezza nell'utilizzo della stessa.

Le attività formative, previste nei progetti A e B, possono svolgersi a distanza con modalità sincrona o mista a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente documento. e trovano applicazione con riferimento ai seguenti progetti:

- già avviati con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID – 19 (23 febbraio 2020);
- già approvati, ammessi al finanziamento e recanti un numero di codice progetto

Le attività non formative – seminari di orientamento, previste nel progetto C, possono svolgersi a distanza con modalità sincrona, mista o asincrona a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente documento. e trovano applicazione con riferimento ai seguenti progetti:

- già avviati con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID – 19 (23 febbraio 2020);
- già approvati, ammessi al finanziamento e recanti un numero di codice progetto,

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

L'attività in modalità SINCRONA (es. videoconferenza, webinar), viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente o del coordinatore o del tutor; esso riporterà la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via con utenza...".

L'attività in modalità MISTA si ha quando, oltre all'attività sincrona, vi sono ore di attività off line, in cui gli allievi/partecipanti, disconnessi dalla rete e in modalità individuale, sono impegnati autonomamente nell'esecuzione di esercizi/test/prove somministrati dal docente durante la fase di connessione online, che sono oggetto di correzione e revisione in plenaria alla ripresa dei lavori di gruppo. L'attività consiste infatti nel somministrare all'allievo/partecipante la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il coordinatore e/o il docente. Il tutor e/o il coordinatore e/o il docente rimane comunque sempre connesso e a disposizione per precisazioni o consulenze, individuali o di gruppo, in caso di necessità. In ogni caso, i momenti di avvio e di conclusione dell'unità didattica sono realizzati in plenaria e in modalità sincrona. A tal fine si autorizza a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti.

Il registro riporta la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...". Per l'attività off line la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura "effettuata in modalità off line per una durata di ... ore".

A fronte di una valutazione positiva conseguita al termine dell'unità didattica, le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:

- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
- b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.

Nella modalità ASINCRONA - attuabile solo per attività non formative – seminari di orientamento, di cui al progetto C) - non è prevista una presenza contemporanea del docente e dello studente. Le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma del tempo di attraversamento, convenzionalmente attribuito all'unità didattica dalla piattaforma FAD utilizzata, e dal tempo di apprendimento individuale dello studente². La durata del tempo di apprendimento nelle attività non formative viene convenzionalmente stimato pari alla metà della durata del tempo di attraversamento. Si autorizza a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti e a riportare i nominativi degli allievi e dei docenti che hanno partecipato alla attività di cui al progetto C) con la seguente dicitura "effettuata in modalità asincrona per una durata di ... ore". La compilazione dei registri può essere sostituita dalla reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti per ogni sessione di attività.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in modalità mista e asincrona viene sottoscritta dal docente o dal coordinatore o dal tutor del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate. Tali schede possono essere costituite dai registri individuali in uso che devono essere vidimati, vengono tenuti dalla Fondazione ITS, compilati dal docente o dal coordinatore o dal tutor e uniti al rendiconto che verrà consegnato ai competenti uffici regionali.

Il computo complessivo della partecipazione di ogni studente alle attività formative e non formative, previste nei percorsi ITS, deriverà dalla somma delle ore di presenza desumibili dal registro di presenza di ciascuna attività.

Ove ricorra il caso in cui la Fondazione ITS non risulti in possesso del registro di presenza vidimato, sarà cura della stessa contattare gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che assicura, su appuntamento, la presenza di funzionari in grado di svolgere l'attività di vidimazione.

Solo qualora realizzabile e nell'ambito del percorso formativo ITS (progetto A) lo svolgimento dello stage è consentito attraverso attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dalla Fondazione ITS. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato. Le attività saranno, inoltre, oggetto di certificazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione

Con riferimento al primo anno del percorso biennale ITS (progetto A), è autorizzata la modifica della calendarizzazione delle attività formative del progetto formativo medesimo già approvato, attraverso un posticipo parziale o totale delle attività di stage in azienda dal primo al secondo anno formativo, unitamente ad una proroga oltre il 31 luglio 2020 per la conclusione delle attività relative al primo anno.

Tenuto conto della complessa articolazione dei percorsi ITS (progetto A), per la parte di formazione teorica si autorizza la modifica della calendarizzazione delle attività medesime prevedendo un anticipo di alcuni moduli teorici dal secondo al primo anno formativo.

Non è necessario procedere a richiedere la proroga del termine delle attività previste per ciascun anno formativo delle operazioni ITS, considerando le attività stesse prorogate d'ufficio. Le possibili modifiche al calendario delle lezioni previste, derivanti dall'erogazione con modalità a distanza, saranno dimostrate con apposito documento da allegare al rendiconto dell'operazione e dei relativi progetti, e di cui ne costituirà parte integrante.

Esami

È autorizzato lo svolgimento con modalità on line delle prove di verifica intermedia degli apprendimenti e di quelle finali previste nei percorsi formativi e non formativi di cui ai progetti B e C. Gli esami finali in modalità on line si svolgono nel rispetto dell'articolo 10 del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017.

Apprendistato di III livello

La formazione a distanza in sostituzione della formazione in aula presso la Fondazione viene conteggiata nel limite del 60% dell'orario ordinamentale annuale ai fini della formazione in apprendistato per gli allievi assunti ai sensi dell'art.45 del D.Lgs n.81/2015 da imprese che hanno sedi operative sul territorio regionale. Rimane confermato che il percorso ITS nel suo complesso dovrà essere realizzato anche nel rispetto della normativa vigente in materia di apprendistato.

Attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020, sul PON IOG 2014/2020, su fondi nazionali e su fondi regionali, con esclusione dei percorsi di leFP, ITS

Il Decreto n° 3097/LAVFORU del 02/04/2020 interviene in luogo di quanto indicato nel decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 e nelle note del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prof. n.21127 del 9 marzo 2020 e prof. n. 21782 dell'11 marzo 2020.

Il presente documento è finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività formative e non formative (a titolo esemplificativo, i seminari ed il coaching) finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di leFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, tramite indicazioni coordinate in merito allo svolgimento con modalità a distanza delle attività medesime, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ambito di applicazione

Le attività formative e non formative sopraindicate possono svolgersi con modalità a distanza con esclusivo riferimento alle lezioni di carattere teorico e con esclusione delle attività pratiche o laboratoriali e, salvo quanto successivamente indicato, degli stage eventualmente previsti all'interno dei percorsi formativi.

L'attività formativa e non formativa a distanza può svolgersi con modalità sincrona o mista a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente documento e trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni formative e non formative:

- a) già avviate con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID-19 (23 febbraio 2020);
- b) operazioni clone in attuazione di avvisi pubblici
- c) già approvate, ammesse al finanziamento e recanti un numero di codice progetto

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

L'attività in modalità SINCRONA (es. videoconferenza, webinar), viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente o del coordinatore o del tutor; esso riporterà la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...".

L'attività in modalità MISTA si ha quando, oltre all'attività sincrona, vi sono ore di attività off line, in cui gli allievi/partecipanti, disconnessi dalla rete e in modalità individuale, sono impegnati autonomamente nell'esecuzione di esercizi/test/prove somministrati dal docente durante la fase di connessione online, che sono oggetto di correzione e revisione in plenaria alla ripresa dei lavori di gruppo. L'attività consiste infatti nel somministrare all'allievo/partecipante la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il coordinatore e/o il docente. Il tutor e/o il coordinatore e/o il docente rimane comunque sempre connesso e a disposizione per precisazioni o consulenze, individuali o di gruppo, in caso di necessità. In ogni caso, i momenti di avvio e di conclusione dell'unità didattica sono realizzati in plenaria e in modalità sincrona. A tal fine si autorizza a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti.

Il registro riporta la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ..., con utenza...". Per l'attività off line la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura "effettuata in modalità off line per una durata di ... ore".

A fronte di una valutazione positiva conseguita al termine dell'unità didattica, le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:

- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
- b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.

La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in modalità MISTA, viene sottoscritta dal docente o dal coordinatore o dal tutor del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate. Tali schede possono essere costituite dai registri individuali in uso che devono essere vidimati, vengono tenuti dal soggetto attuatore, compilati dal docente o dal coordinatore o dal tutor e uniti al rendiconto che verrà consegnato ai competenti uffici regionali.

Attività pratiche e laboratoriali, stage

Non è ammesso il ricorso alla formazione a distanza per le parti dell'operazione formativa relative alle attività pratiche o laboratoriali e agli stage eventualmente previsti all'interno dei percorsi formativi. Peraltro, e con solo riferimento agli stage, solo qualora realizzabile, lo svolgimento dello stage è consentito attraverso attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dal soggetto promotore. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato.

Tirocini extracurricolari

Lo svolgimento dei tirocini extracurricolari è sospeso. Peraltro si ritiene ammissibile il ricorso a modalità on line dei tirocini extracurricolari secondo le medesime modalità indicate con riferimento agli stage.

Esami

È autorizzato lo svolgimento con modalità on line degli esami finali nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti esclusioni:

- a) esami finali relativi a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale;
- b) esami finali che prevedano lo svolgimento di attività pratiche o laboratoriali.

Gli esami finali in modalità on line si svolgono nel rispetto dell'articolo 10 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017.

Resta salvo, ai fini dell'ammissione degli allievi all'esame finale, il rispetto della soglia minima di presenza effettiva prevista dall'avviso di riferimento (di norma il 70% della durata complessiva dell'operazione).

Rimborsi

Resta inteso che potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogate, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo che sarà definito con successivo atto.

Non è necessario procedere a richiedere la proroga del termine delle attività, considerando le attività stesse prorogate d'ufficio. Le possibili modifiche al calendario delle lezioni previste, derivanti dalla erogazione con modalità a distanza, saranno documentate con apposito documento da allegare al rendiconto della pertinente operazione e di cui ne costituirà parte integrante. Si precisa inoltre che la proroga dei termini di avvio delle attività formative per il periodo derivante dalla situazione di emergenza vale anche per quelle approvate e non ancora avviate, sebbene l'Avviso stabilisca che il mancato rispetto di tale termine comporti la revoca del contributo.

Se il soggetto attuatore non risulti in possesso del registro di presenza vidimato, sarà cura dello stesso soggetto contattare gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che assicura, su appuntamento, la presenza di funzionari in grado di svolgere l'attività di vidimazione.

Selezione degli allievi

I soggetti attuatori delle attività formative possono gestire con modalità on line la fase di selezione degli allievi in relazione ad operazioni formative di cui risultano titolari e che non sono state ancora avviate. Lo svolgimento delle attività di selezione a distanza deve garantire i principi di tracciabilità descritti nei precedenti punti del presente provvedimento.

Formazione regolamentata

Gli enti di formazione accreditati attuatori di operazioni formative approvate a valere su avvisi riguardanti le professioni regolamentate possono attivare modalità didattiche di formazione a distanza nel rispetto delle indicazioni contenute nell' "Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica Covid 19", che consente di erogare le lezioni in modalità FAD/e-learning nella misura del 100% della formazione teorica.

Sono esclusi gli esami, fatta eccezione per i corsi per operatori socio-sanitari, e la parte di formazione pratica.

Relativamente alla documentazione attestante le attività effettuate, si rinvia a quanto disposto con nota del Servizio formazione n. 25215 del 30.03.2020 "Indicazioni per la gestione delle attività didattiche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

LAZIO

Ambiti di applicazione (percorsi)

Con la nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020, al fine di consentire la ripresa e prosecuzione dei corsi utilizzando la modalità di formazione a distanza, la Regione Lazio dispone quanto segue:

- per i corsi avviati e in svolgimento, finalizzati all'acquisizione di qualifiche e/o competenze o comunque riferiti ai profili del Repertorio regionale, sia finanziati con risorse del FSE, sia autorizzati, è consentito lo svolgimento di tutta la parte di formazione teorica attraverso l'utilizzo della FAD/e-learning;
- per i corsi obbligatori ai fini dell'esercizio di una professione o di un'attività economica o professionale, il ricorso alla FAD è consentito nei limiti e alle condizioni stabilite dalle Linee Guida adottate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019, in particolare rispettando il limite massimo del 30% dei soli contenuti teorici, al fine di garantire la riconoscibilità del titolo rilasciato sull'intero territorio nazionale. In caso di specifici Accordi adottati in Conferenza Stato - Regioni o in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riguardanti la FAD, è necessario attenersi ad esse. (http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_651_17_09_2019_Allegato_1.pdf)
- tutti i percorsi formativi, compresi quelli della leFP del sistema duale: l'utilizzo della FAD è consentito solo ed esclusivamente per la formazione teorica e con mezzi tecnici (Nota n. 0230004 del 18/03/2020)

Requisiti autorizzativi e documentazione da inviare

Gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante e-learning devono trasmettere alla DG Istruzione Formazione e Lavoro i seguenti elementi:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

Esame

In tutti i casi l'esame finale si svolgerà sempre in presenza e sarà organizzato dalla Regione nei tempi e nei modi resi possibili dal superamento dell'emergenza.

LIGURIA

Ambiti di applicazione (percorsi)

La Regione Liguria autorizza, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi.

Con riferimento ai **contratti di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, gli Organismi Formativi possono:

- avvalersi della modalità di Formazione a Distanza per le attività di formazione esterna, in via straordinaria anche oltre i limiti previsti dalla DGR 25 luglio 2018, n. 608, per il periodo che dovesse risultare necessario;
- rimodulare i progetti formativi individuali degli apprendisti, assicurando il monte ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto dei limiti massimi di formazione esterna definiti dalla normativa in materia e dalla disciplina regionale

Richiesta di autorizzazione

Gli Organismi formativi dovranno comunque comunicare all'Organismo Intermedio la adozione delle "modalità a distanza";

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Le modalità di esecuzione della formazione a distanza sono regolate dal "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Liguria".

La FAD viene definita dal Manuale come il complesso delle azioni formative che:

1. Prevede che i momenti dell'insegnamento e dell'apprendimento siano spazialmente e/o temporalmente separati;
2. Il processo formativo prevede servizi di supporto all'apprendimento;
3. È erogata e fruita on line, ovvero facendo ricorso all'utilizzo delle reti telematiche e di Internet attraverso una piattaforma dedicata.

La Formazione a Distanza può essere erogata in modalità sincrona o in modalità asincrona.

Al fine di garantire la massima qualità dell'insegnamento anche in questa fase, Regione Liguria prevede che la Formazione a Distanza possa essere svolta esclusivamente per le ore di formazione di gruppo¹ e che:

- Per i **percorsi Triennali ordinari** si reputa ammissibile, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo annuale del percorso ordinamentale (990 ore per la leFP), la sola modalità sincrona, in quanto si può assumere che corrisponda alla formazione frontale.
- Per i **percorsi in duale** è possibile svolgere le attività di formazione sia in modalità sincrona che in modalità asincrona. Si raccomanda, tuttavia, l'utilizzo della modalità di fruizione sincrona, relegando la modalità a casi residuali quali eventuali recuperi o al fine di mettere a disposizione materiale didattico.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

Deve essere assicurata la tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione alle stesse dell'utenza interessata e l'applicazione delle disposizioni e modalità previste dal Manuale approvato con decreto n.5117/2016

È possibile utilizzare come Registro per la Formazione erogata con "modalità a distanza" un modello analogo all'Allegato 31 del Manuale regionale, senza la preventiva vidimazione presso l'amministrazione competente;

Le indicazioni per l'erogazione della formazione a distanza sono disponibili nel *Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente del 7 novembre 2016 n. 5117*

<https://www.regione.liguria.it/homepage/fondieuropei/fondo-sociale-europeo/modalita%20operative-del-por-fse-2014-2020/manuale-rendicontazione-gestione-fse-2014-2020.html>

LOMBARDIA

Ambiti di applicazione (percorsi)

Con il decreto n. 2991 del 6 marzo 2020, la Regione Lombardia riguardo la formazione a distanza stabilisce quanto segue:

- consentire, anche in deroga alle disposizioni regionali in materia, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i **percorsi leFP, IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato**;
- la formazione a distanza è consentita solo per la **formazione d'aula**;
- ai fini del raggiungimento del monte ore previsto per il percorso, il riconoscimento delle ore realizzate in modalità a distanza deve assicurare, con mezzi adeguati, la **presenza online tracciata** del docente e degli allievi;
- la tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica, la registrazione delle lezioni e delle presenze degli allievi devono essere **conservate** per ogni successivo controllo;

Tirocini

Sono consentiti i tirocini curriculari programmati in imprese e attività economiche nell'ambito dei percorsi di leFP, di IFTS e di ITS adeguatamente alla disponibilità e alle disposizioni dell'impresa ospitante, in applicazione delle condizioni minime di sicurezza previste dal D.P.C.M., e assicurando, in base alle vigenti regole, l'accompagnamento del tutor formativo e, in caso di minori, l'assenso delle famiglie.

Apprendistato di I e III livello

La Regione stabilisce che, con riferimento ai contratti di apprendistato di I livello e ai contratti di apprendistato di III livello, le Istituzioni Formative possono avvalersi delle seguenti misure:

- realizzazione delle attività di formazione esterna in modalità FAD/E-learning. In relazione alle attività di formazione interna e di lavoro trovano applicazione le disposizioni per gli ambienti di lavoro, previste dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza sanitaria (D.P.C.M. del 4/03/2020);
- possibilità di rimodulare i progetti formativi individuali degli apprendisti, nel rispetto dei limiti e delle modalità definiti dalla normativa in materia;
- in riferimento al solo contratto di apprendistato di I livello, la possibilità di prorogare il termine del contratto, prevedendo una rimodulazione del progetto formativo individuale;
- di precisare che il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria rientri tra le motivazioni specifiche che consentono di ammettere lo studente all'annualità successiva o agli esami finali, anche nel caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli di apprendimento richiesti

Requisiti autorizzativi e documentazione da inviare

Gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante e-learning devono trasmettere alla DG Istruzione Formazione e Lavoro i seguenti elementi:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso);
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

MARCHE

Ambiti di applicazione (percorsi)

La Regione Marche autorizza tutti gli Enti gestori titolari di attività formative finanziate (indipendentemente dalla fonte di finanziamento, compresi quelli cofinanziati con risorse del POR FSE 2014/20):

- già avviate
- per le quali siano già stati sottoscritti gli atti di adesione
- da attivare improrogabilmente nel periodo di sospensione di cui al DPCM del 8 marzo 2020

a sostituire le lezioni frontali d'aula con le lezioni in modalità telematica a distanza.

Le Fondazioni che gestiscono i percorsi ITS, oltre a quanto disposto nelle presenti linee guida, devono anche attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 0003803 del 04/03/2020.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza può essere garantita dagli Enti gestori attraverso l'utilizzo di appositi software (ZOOM, GO TO WEBINAR, HANGOUT o altri). Lo stesso software deve in ogni caso garantire la possibilità di collegamenti diretti con gli utenti (modalità sincrona). È esclusa la possibilità della modalità asincrona: registrare lezioni e lasciare agli allievi la facoltà di scaricarle in un secondo momento.

Il software selezionato deve consentire l'accesso ad eventuali controlli in itinere e permettere al docente di visualizzare l'elenco degli allievi connessi durante la lezione. L'elenco dovrà essere successivamente trasmesso alla Regione. Gli Enti gestori devono verificare la possibilità che tutti gli allievi possano seguire le lezioni a distanza perché dotati di un proprio pc, tablet o smartphone e di un collegamento a internet.

Modalità gestionali delle lezioni a distanza

Gli Enti gestori che utilizzano le modalità telematiche a distanza devono darne comunicazione alla Regione mediante caricamento, nella sezione del Siform "documenti richiesti", di una nota nella quale si specifichi: il periodo interessato, il software prescelto con l'indicazione del (o dei) link e delle credenziali di accesso, nonché, nel caso di più classi/edizioni, della classe di formazione coinvolta.

Gli Enti devono inoltre caricare il calendario delle lezioni a distanza previste, accedendo al link "integrazioni" della sezione calendario, per inserire la comunicazione della variazione apportata e la versione del calendario aggiornata, nonché per inserire link e credenziali di accesso. Alla fine della lezione, il docente sottoscrive una propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara il numero e il nominativo degli allievi che hanno partecipato alla lezione.

Alla dichiarazione va allegata la stampa della schermata da cui risulti l'elenco degli allievi che hanno partecipato alla lezione. Dichiarazione e stampa della schermata devono essere caricati su Siform, a corredo della Domanda di rimborso/dichiarazione delle ore corso effettuate e delle ore di presenza degli allievi.

Esame

Gli esami ed eventuali stage non ancora avviati devono essere rinviati a momenti successivi a quelli di vigenza della sospensione delle attività didattiche e formative. Nel caso sia indispensabile, gli esami possono essere espletati in modalità a distanza. In subordine, possono essere espletati "in presenza". Eventuali stage già avviati devono essere sospesi.

Rendicontazione

In deroga a quanto previsto nel *Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro*, l'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni di cui alle presenti linee guida non comporta un abbattimento del Costo Ora Allievo (COA).

MOLISE

Con la DGR n. 92 del 11.3.2020 la Regione Molise autorizza l'erogazione della formazione in modalità FaD (Formazione a Distanza) fino al 3 aprile Marzo 2020 (prorogabile automaticamente in caso di ulteriori comunicazioni da Organi Ministeriali).

Ambiti di applicazione (percorsi)

- azione 6.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 riguardante l'“Avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro” di cui alla Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 60 del 18-09-2017 e ss.mm. e ii.;
- azione 8.1.1 del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 relativa all'Avviso pubblico per la Costituzione del Catalogo Regionale di Offerta Formativa”, approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 140 del 19/11/2018;
- **percorsi di Istruzione e formazione professionale** – leFP (diritto – dovere all'istruzione e formazione)
- percorsi di leFP del sistema **duale**
- percorsi di leFP **Garanzia Giovani**;
- **percorsi sperimentali specifici di politica attiva** coerenti con le azioni programmate per il rilancio economico dell'area di crisi dalla Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 13.03.2017, finanziati con le risorse del Piano Regionale di cui alla deliberazione di G.R. n. 638 del 30.12.2016 e ss.mm. e ii.;
- **corsi liberi di formazione professionale** approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii.;

Requisiti autorizzativi

È autorizzati l'utilizzo di strumenti didattici formalizzati, ovvero di **piattaforme virtuali informatiche**, che garantiscano la tracciabilità e la partecipazione a distanza dell'utente.

L'ente interessato ad erogare la FaD dovrà dimostrare di possedere i **requisiti** di seguito indicati:

- a) disporre di una struttura informatica che consenta l'interazione a distanza;
- b) disporre di una piattaforma di e-Learning, che consenta di prevedere la tracciabilità della fruizione dei contenuti per ogni allievo;
- c) di avere un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati conseguiti;
- d) di garantire sistemi di comunicazione sincrona ed asincrona per la comunicazione tra alunni e tra alunno e docente/tutor;

Documentazione prodotta ai fini della validazione

L'organismo di formazione/Associazione di categoria deve certificare la durata e l'effettiva erogazione della formazione a distanza mediante **report automaticamente generati** dal sistema telematico di tutoring previsto dalla piattaforma e-learning utilizzata. I report dovranno essere fruibili direttamente dalla piattaforma e-learning nonché esibiti al personale regionale o, qualora al termine del percorso di formazione sia previsto il rilascio di una qualifica, alla Commissione esaminatrice in occasione della prova finale. I report sono accompagnati da una **dichiarazione di veridicità** del rappresentante legale dell'Organismo di formazione.

PIEMONTE

Con la Determina Dirigenziale n. A15 127 del 03/04/2020, la Regione Piemonte emana le disposizioni relative alle attività formative e all'utilizzo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza covid-19.

Le attività già avviate possono essere riprese e possono essere avviate nuove attività, sia finanziate sia riconosciute, nel rispetto delle indicazioni di riportate. In ogni caso, la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino assicureranno la possibilità di effettuare recuperi per tutti i corsi al fine di completare le lezioni e di sostenere gli esami finali.

Ai fini di queste disposizioni, per **formazione a distanza (FaD)** si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti, e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.

La formazione a distanza, in qualsiasi forma, deve garantire i seguenti requisiti essenziali anche ai fini dell'attribuzione del valore economico e didattico:

- -tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi;
- -verifiche intermedie periodiche a distanza e verifiche finali al termine del periodo di formazione a distanza, e, laddove possibile, al rientro alle attività ordinarie in presenza;
- -attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.

In ogni caso l'utilizzo di strumenti e di materiali didattici per l'autoformazione degli allievi deve prevedere obbligatoriamente delle ore di tutoraggio a distanza codificate e comunicate agli allievi. Il volume connesso a queste o altre attività in modalità asincrona deve essere di norma pari ad un massimo del 50% delle ore teoriche di corso residue (con esclusione delle ore di pratica di laboratorio e di stage). Per gli allievi che risultassero assenti alle attività svolte in modalità sincrona deve essere garantita la possibilità di recuperare i contenuti erogati attraverso momenti di formazione individuale.

La dichiarazione relativa alle attività che si intendono erogare a distanza (allegato 3) deve essere inviata agli uffici competenti

Le attività di pratica in laboratorio non sono al momento erogabili in FaD, fatta salva la possibilità di rimodulazione delle stesse ore in project work o simulazione e ad esclusione dei percorsi le cui ore laboratoriali possono essere per loro natura erogate in FaD.

Formazione regolamentata sia finanziata sia riconosciuta

È consentita l'attivazione di un corso relativo a formazione regolamentata, sia riconosciuto sia finanziato, è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali specifiche sui singoli corsi, di erogare in formazione a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, nelle modalità di seguito indicate, ai sensi del recente Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di FaD/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid

Il predetto Accordo non si applica ai corsi per somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, per i quali è consentita l'erogazione in FaD del 25% delle ore corso, salvo ulteriori modifiche che potranno essere adottate in Conferenza Stato-Regioni.

Corsi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 63/1995.

I corsi riconosciuti, sia avviati sia da avviare, con finanziamento del cittadino o altri finanziamenti privati o pubblici non gestiti dalla Direzione pubblica possono essere realizzati in FAD limitatamente alla parte teorica, previa espressa richiesta degli allievi e dell'ente finanziatore.

Corsi di qualifica professionale e diploma professionale del sistema di Istruzione e Formazione professionale, inclusi i corsi dell'offerta sussidiaria

La validità dell'anno formativo e la possibilità di accedere agli esami verrà garantita in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal sistema dell'istruzione.

Corsi di formazione continua per occupati, sia avviati sia da avviare

Possono essere realizzati in FAD, previa espressa richiesta degli allievi o dell'azienda. La richiesta deve essere tenuta agli atti da parte degli enti formativi. La rateizzazione della quota di cofinanziamento può essere consentita su richiesta motivata e previa autorizzazione dell'Amministrazione. Anche in deroga a quanto previsto dagli avvisi, l'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per tutelare gli allievi assegnatari di voucher che non possono o non sono interessati a proseguire le attività di formazione continua a voucher in modalità FAD.

Standard di progettazione sulla FAD e accreditamento per la FAD

Le ordinarie regole regionali sulla formazione a distanza non si applicano alla formazione a distanza in oggetto, fatti salvi i casi in cui gli enti già accreditati per la FaD la utilizzino in conformità alla citata determina.

Durante il periodo di sospensione dei corsi in presenza la formazione a distanza potrà essere erogata dall'ente di formazione anche se non in possesso dello specifico accreditamento "tipologia FaD". Gli enti di formazione non in possesso di tale specifica tipologia che attiveranno la formazione a distanza sono invitati a richiederla.

Stage

Sono al momento sospese le modalità ordinarie per gli stage curriculari per tutti i corsi autorizzati, sia riconosciuti sia finanziati, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, fatti salvi gli stage, previsti nei corsi finanziati, gestibili in modalità smart working. Per i corsi di leFP, ITS, IFTS e "MDL" è ammissibile la sostituzione dei periodi di stage non ancora fruiti dagli allievi con la realizzazione di projectwork.

Percorsi OSS

In deroga alle attuali disposizioni, anche alla luce dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 luglio 2019, in materia di FAD/e-learning, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19, approvato il 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è consentita l'erogazione con formazione a distanza di contenuti teorici, che al netto degli stage, esercitazioni e laboratori, sono quantificabili fino a 450 ore.

Modalità della registrazione della FAD

Al fine di avviare le attività in FaD, il calendario delle lezioni deve essere opportunamente rimodulato e regolarmente aggiornato nell'applicativo "Gestione allievi e inizio corsi" disponibile su Sistema Piemonte, inserendo una specifica nota "Erogazione in modalità FaD".

In alternativa l'operatore potrà optare per la modalità a periodo per la calendarizzazione delle attività in FaD.

I docenti terranno le lezioni previste secondo il calendario riformulato; in sede di controllo dovrà essere data evidenza delle modalità con cui l'agenzia ha comunicato la nuova pianificazione didattica agli allievi.

Per tracciare l'attività svolta il docente deve registrare le attività erogate e le modalità, sincrona/asincrona, di fruizione degli allievi su una pagina dello specifico Registro generico semplificato reperibile sul sito internet della Regione Piemonte.

Per attività diverse dalla direttiva leFP e dai corsi della direttiva "Mercato del lavoro" a valere sull'Asse 2, Pdl 9.1 (corsi per disabili, detenuti, immigrati, giovani a rischio), per le sole attività a distanza svolte in modalità asincrona è richiesta da parte degli allievi la compilazione di schede FaD presenti sul sito regionale all'indirizzo sopra indicato.

Il registro completato e le schede FaD degli allievi devono essere tenuti agli atti, ai fini dell'aggiornamento del registro elettronico e per i conseguenti controlli.

Riconoscimento economico delle attività formative erogate in FAD

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dai docenti e regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

Per il riconoscimento delle ore svolte dai singoli allievi verranno considerate le presenze in modalità sincrona e asincrona, certificate nel registro del docente e nella scheda FaD di cui al precedente paragrafo.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate negli specifici avvisi pubblici, laddove previste; la Regione Piemonte si riserva la possibilità di ridefinire le predette tabelle, ove necessario e in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza.

Nel caso della leFP, in considerazione della tipologia di utenza e dell'emergenza sanitaria in corso, si ritiene di applicare uniformemente l'U.C.S. ora/corso di euro 104, a prescindere dal numero degli allievi che risulterà ammissibile a fine corso.

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività, report delle piattaforme di comunicazione o di formazione a distanza ed evidenze mail, social network, nonché sui materiali prodotti e sulle evidenze delle verifiche predisposte ed erogate agli allievi.

Apprendistato Professionalizzante

Le attività formative di base e trasversali relative alle CDE (Comunicazione di Disponibilità all'Erogazione), autorizzate dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino in corso di svolgimento, potranno essere ricalendarizzate al termine dell'emergenza sanitaria e potranno essere concluse entro e non oltre 10 mesi dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento. In alternativa alla ricalendarizzazione, nelle attività formative relative alla formazione di base e trasversale si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici.

Apprendistato duale

È data la possibilità di rimodulare i piani formativi individuali degli apprendisti, ferma restando la qualificazione da conseguire, assicurando il monte-ore del percorso ordinamentale di riferimento, anche prorogando il termine inizialmente previsto.

L'apprendista, in virtù del doppio "status" di studente e lavoratore può fruire dell'attività formativa a distanza, anche se momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad es. se in cassa integrazione).

Al fine di non limitare occasioni di impiego per i giovani, sono autorizzabili e avviabili nuove attività relative all'apprendistato "duale".

Nelle attività formative di tutte le diverse tipologie di apprendistato "duale" si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici.

Relativamente alla formazione d'aula, la formazione a distanza potrà essere erogata:

- per l'apprendistato per la Qualifica e Diploma professionale (IeFP), l'IFTS e l'ITS
- per l'apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore: con le modalità previste dall'ordinamento scolastico;
- per l'apprendistato per il Master Universitario: con le modalità previste dall'ordinamento universitario;
- per l'apprendistato per la Laurea e il Dottorato di ricerca: con le modalità previste dall'ordinamento universitario.

Anche i servizi di tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti, possono essere erogati a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico. Le attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del tutor/coordinatore scientifico (registro delle attività di tutoraggio/registo del coordinatore scientifico).

Altre politiche del lavoro

Cantieri di lavoro

Considerato che i "cantieri di lavoro" di cui all'art. 32 della l.r. n. 34/2008 non si configurano come rapporti di lavoro, pur svolgendosi in contesti lavorativi, si dispone la sospensione di tutti i cantieri di lavoro fino al perdurare dell'emergenza sanitaria. Sono sospesi gli avvii di nuovi cantieri di lavoro.

Tirocini extracurricolari

Si dispone la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari. Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante consentano una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda, si ritiene ammissibile, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per i tirocini attualmente in corso e per il periodo di emergenza sanitaria, la possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire:

- autenticazione dell'utente;
- tracciamento delle attività;
- modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.

Il soggetto ospitante che intende avvalersi di tale possibilità deve farne richiesta scritta al soggetto promotore, con adeguata relazione circa le attività oggetto del Progetto Formativo Individuale da svolgere a distanza e gli strumenti e le modalità che devono essere adottate, per il proseguimento del percorso di tirocinio in modalità "agile".

Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale per il tramite di adeguata tecnologia: l'attività di tutoraggio dovrà essere registrata e/o documentata e presentata al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio, sia del tirocinante che del soggetto promotore garante dell'esperienza formativa.

Il soggetto ospitante è tenuto a prestare idonea copertura assicurativa e a inoltrare al tirocinante le dovute informative sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Servizi al lavoro a distanza

Le attività di orientamento, di accompagnamento alla ricerca di lavoro e di tutoraggio, possono essere svolte attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili, garantendo la registrazione dell'avvenuta erogazione del servizio compatibile con lo strumento utilizzato. In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività a distanza, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul nuovo modello di registro cartaceo e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente.

Ogni case-manager avrà a disposizione un registro cartaceo dove registrerà puntualmente i servizi erogati all'utente.

È indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con l'utente.

I servizi erogati a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi piattaforma informatica, devono garantire i seguenti requisiti essenziali, anche ai fini dell'attribuzione del valore economico

- tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli partecipanti;
- evidenza dell'output del servizio erogato, quale, a titolo esemplificativo, il curriculum vitae redatto durante le ore erogate a distanza, la verifica dei requisiti "neet" nel caso di Garanzia Giovani, ecc.;
- in forma individuale o in piccolo gruppo, laddove previsto.

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro cartaceo per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico (PAI). Si specifica che, in deroga a quanto previsto dai Bandi di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle attuali regole di tracciabilità dei servizi, il PAI non deve riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare all'operatore, via e-mail, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI.

Azioni di orientamento a distanza per il periodo di sospensione delle attività in presenza

Con preciso riferimento ai servizi ricompresi nel modello regionale, si ritengono attuabili in modalità a distanza le azioni individuali classificate come:

- Or. 2 - Colloquio di analisi del fabbisogno orientativo individuale
- Or. 6 Tutoraggio individuale
- Or. 7 - Colloqui di consulenza orientativa
- Or. 8 - Bilancio motivazionale attitudinale

Tali attività possono essere realizzate con apposite piattaforme/applicativi (es., Skype, Google Meet, ecc.) che consentano, comunque, la tracciabilità e conferma di:

- dati anagrafici utente;
- contratto orientativo e informativa privacy. Per entrambi i documenti occorrerà dare dimostrazione dell'avvenuta trasmissione e accettazione da parte dell'utente.
- data e durata del colloquio;
- presenza dell'utente durante l'intervento.

Anche per le azioni di gruppo classificate come:

- Or. 3 - Seminari informativi
- Or. 4 - Percorsi di educazione alla scelta
- Or. 5 - Percorsi di orientamento alla professionalità

è possibile prevedere l'erogazione in modalità a distanza, qualora venga richiesta dalla scuola, attraverso le piattaforme abitualmente utilizzate per la didattica, che consentano in maniera agevole e tracciabile la registrazione della presenza dei partecipanti.

A completamento della singola azione erogata, si prevede la compilazione del documento di restituzione finale.

In ogni caso, l'erogazione a distanza delle azioni di gruppo è subordinata alla validazione preventiva da parte della Cabina di regia regionale Orientamento e degli uffici competenti della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino.

Al fine di avviare le attività a distanza, come sopra descritto, occorrerà inserire sulle procedure gestionali "SILP" (per le attività individuali) e "GEISCR" (per le attività di gruppo) la specifica nota "Erogazione in modalità a distanza".

I dati andranno tracciati riportando lo svolgimento del servizio, documentato dal report da cui si evince il contestuale collegamento dell'utente, nei registri specifici presenti sul sito della Regione Piemonte. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, verranno riconosciute le ore svolte dagli orientatori con le modalità e nei limiti sopradescritti, in quanto regolarmente inserite nella procedura informatizzata.

La remunerazione delle ore riconosciute avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate nell'avviso approvato con D.D. n. 963 del 9/7/2019 s.m.i..

Le attività di controllo si concentreranno sulla documentazione finalizzata alla registrazione delle attività, sui materiali prodotti a documentazione del collegamento dell'utente e sulle evidenze degli output che per ogni azione verranno annotate nel documento di restituzione finale, da utilizzarsi a conclusione e completamento di ogni azione. Per l'attivazione delle azioni di orientamento a distanza di cui al presente atto è richiesta una comunicazione, in cui viene specificata l'intenzione di realizzare le attività a distanza, la data di attivazione delle stesse e una breve descrizione in merito a strumenti e modalità che verranno utilizzati, a partire dalla data indicata per ciascuna delle tipologie di azione interessata.

PUGLIA

La Regione Puglia ha emanato diverse direttive autorizzando il ricorso alla formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative previste da diverse tipologie di avvisi pubblici.

Ambito di applicazione

- **Determinazione n. 404 del 20 marzo 2020:** percorsi relativi al bando "MI Formo e Lavoro"
- **Determinazione n. 547 del 27 marzo 2020:** avvisi pubblici n. 4/FSE/2018, n. 5/FSE/2019, n. 6/FSE/2019 riguardanti percorsi ITS e l'avviso n. 1/FSE/2019 relativo a percorsi per OSS.
- **Determinazione n. 548 del 27 marzo 2020:** Garanzia Giovani: misura 2.A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
- **Determinazione n.562 del 30 marzo 2020:** OF/2018 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale"; OF/2017 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale"; n. 2/FSE/2019 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale"
- **Determinazione n. 564 30 marzo 2020:** Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 "Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari"

Indicazioni comuni a tutti i percorsi formativi

Il ricorso alla modalità FAD non costituisce un obbligo

L'attività formativa in FAD sincrona avviene attraverso un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS – Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata.

Procedura di attivazione e documentazione da inviare

Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning.

Il soggetto beneficiario garantisce la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.

I beneficiari che erogano la formazione in modalità sincrona debbono inviare una comunicazione nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi;

Deve essere assicurata all'Amministrazione regionale l'accesso alla piattaforma FAD, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo e per consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor.

Determinazione n. 404 del 20 marzo 2020

A consuntivo, il registro deve essere scansionato ed inviato attraverso la piattaforma di Sistem Puglia entro e non oltre le ore 23.59 del secondo giorno successivo al termine giornaliero delle attività, unitamente alla griglia degli utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD in uso.

Il ricorso alla FAD sincrona è accessibile dalle ore 10.00 del 24/03/2020 utilizzando la funzione "Comunicazione FAD Sincrona" del portale sistema.puglia.it.

Indicazioni per i percorsi di cui alla Determinazione n. 548 del 27 marzo 2020

Il ricorso alla FAD sincrona è accessibile dalle ore 10.00 del 26/03/2020, utilizzando la funzione "Comunicazione FAD Sincrona" del portale sistema.puglia.it;

La disciplina adottata è riferita esclusivamente alle edizioni dei percorsi formativi di nuova attivazione.

Il ricorso alla FAD sincrona è ammesso esclusivamente per i percorsi formativi inseriti a catalogo che non prevedono la realizzazione di attività laboratoriali, esercitazioni e stage.

L'iscrizione del NEET al corso potrà avvenire solo per edizioni FAD.

Indicazioni per i percorsi di cui alla Determinazione n. 562 del 30 marzo 2020

Le ore di stage/tirocinio curriculare e le attività laboratoriali non possono essere erogate in modalità FAD sincrona. L'intervento finanziato è da rendicontare a **costi reali**: nel periodo di fruizione della FAD, le utenze dovranno essere rendicontate nella macrovoce C (costi indiretti).

Indicazioni per i percorsi di cui alla Determinazione n. 564 30 marzo 2020

Le ore di stage/tirocinio curriculare non possono essere erogate in modalità FAD sincrona. Per le attività laboratoriali è ammesso il ricorso alla FAD previa autorizzazione espressa del Responsabile del procedimento.

Indicazioni per i percorsi di cui alle Determinazioni n. 547 del 27 marzo 2020; n. 564 30 marzo 2020; n. 562 del 30 marzo 2020

Il beneficiario può autorizzare l'impiego di docente e tutor in smart working. In tal caso la copia del registro vidimato dall'Amministrazione regionale, con indicazione della data di inizio e fine attività, dovrà essere sottoscritto o con firma digitale da docente e tutor oppure con firma autografa.

Indicazioni per i percorsi di cui alle Determinazioni n. 404 del 20 marzo 2020; n. 548 del 27 marzo 2020; n. 564 30 marzo 2020; n. 562 del 30 marzo 2020

La FAD sincrona è documentata sia dal registro didattico vidimato dall'Amministrazione regionale che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa oppure da copia del registro didattico vidimato con firma digitale con indicazione della data di inizio e fine attività da docente e tutor sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi.

Esami percorsi OSS

Con Determinazione n. 512 del 24 marzo 2020, integrata in seguito con la Determinazione n. 595 del 01 aprile 2020, la Regione autorizza l'attuazione degli esami finali dei corsi OSS, finanziati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/ FSE/2018 nella modalità "a distanza".

Le sessioni d'esame, che prevedono riunione preliminare della Commissione, prova teorica, prova pratica e verbalizzazione degli esiti, potranno essere svolte attraverso la convocazione "a distanza" della Commissione e la partecipazione dei candidati in modalità "mista". La prova teorica dovrà svolgersi in modalità sincrona attraverso l'uso di opportuna strumentazione che metta a disposizione dei candidati la prova da eseguire entro un tempo prestabilito (test da somministrare con strumenti informatici, tracciamento presenze e tempi di consegna).

L'Organismo formativo erogatore del corso predispone la strumentazione utile ad attivare videoconferenze, che garantiscano l'attività della Commissione e assicura il tracciamento delle presenze e delle attività svolte dai candidati anche attraverso l'uso di supporti esterni (es. video/audio registrazioni, verbalizzazione delle presenze). Deve essere garantita la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e la comunicazione per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.

I beneficiari dei finanziamenti devono inviare una comunicazione nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare; inoltre devono garantire che l'Amministrazione regionale possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei componenti della Commissione e dei tutor per l'esercizio delle funzioni di controllo.

In seguito all'approvazione dell' *Accordo fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di fad/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid 19* la Regione ha modificato la modalità di realizzazione della prova pratica precedentemente prevista. L'Accordo prevede infatti un'eccezione relativamente all'attuazione degli esami finali in presenza per i soli corsi per Operatore Socio Sanitario stabilendo che la valutazione finale può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa.

Per la realizzazione a distanza della prova pratica occorre dunque strutturare e valutare prove di simulazione lavorativa professionale attraverso una prova scritta, da integrare, approfondire ed eventualmente compensare con un colloquio. Tale attività di accertamento può svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona mediante strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura.

SARDEGNA

Con la determinazione del Direttore generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 806 del 26 marzo 2020, la Regione Sardegna ha approvato le disposizioni per la formazione a distanza riguardanti il Programma Operativo Regionale.

Ambiti di applicazione (percorsi)

Le disposizioni della determinazione si applicano a tutte le operazioni cofinanziate dal POR Sardegna FSE 2014/2020, a titolo esemplificativo: percorsi IeFP, ITS, Tutti a Scuola Linea A; percorsi di formazione continua, percorsi di affiancamento e supporto consulenziale, progetti integrati. Sono esclusi dall'applicazione la formazione laboratoriale, stage e tirocini curriculari.

Sono consentite, per le operazioni in corso o da avviare, variazioni temporanee delle attività previste, per una durata non superiore al periodo di emergenza, laddove le attività in presenza possano essere sostituite mediante il ricorso ad applicativi, strumenti, tecnologie dell'informazione, che, nel rispetto del principio di tracciabilità ed efficacia delle attività programmate, facciano salva la possibilità di esercizio della funzione di controllo in contemporanea, seppure da remoto, da parte del Responsabile di Azione, dell'Autorità di Gestione e di tutti gli organismi di controllo eventualmente interessati.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Le attività a distanza devono svolgersi nel rispetto del principio della **compresenza di partecipanti e docenti/consulenti**, della **simultaneità della lezione/consulenza** e della verifica periodica degli apprendimenti dei partecipanti.

Qualora non sia possibile o sostenibile attivare modalità di svolgimento a distanza delle attività, i termini indicati nelle convenzioni per l'attuazione delle operazioni e per lo svolgimento delle attività di monitoraggio finanziario e di rendicontazione da parte dei beneficiari sono automaticamente prorogati al 31 luglio 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dal virus COVID-19;

Modalità gestionali delle lezioni a distanza

Il beneficiario deve presentare al competente Responsabile di Azione prima dell'avvio delle attività, una comunicazione contenente:

- dichiarazione di utilizzo di modalità di erogazione a distanza delle attività formative o di affiancamento e supporto consulenziale;
- descrizione degli strumenti e delle modalità di gestione e tracciabilità delle attività a distanza;
- credenziali di accesso da remoto per il personale incaricato delle attività di controllo da parte dell'AdG o di altri Soggetti incaricati del Controllo;
- calendario aggiornato delle attività;
- modalità di verifica degli apprendimenti dei partecipanti al termine di ciascun modulo;
- modalità di fruizione alternativa o recupero successivo delle attività in presenza per i partecipanti che non possono fruire della modalità a distanza per ragioni ostative anche di carattere tecnologico.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati ovvero la reportistica sui collegamenti avvenuti prodotta dall'applicativo utilizzato nonché, ove possibile, la registrazione integrale (audio/video) delle attività, costituisce parte integrante degli strumenti ordinari di rilevazione delle presenze e attestazione delle attività. Tali strumenti (registri, schede di attività o altro secondo le disposizioni dei singoli avvisi emanati) devono comunque continuare ad essere compilati dal docente/consulente e dal tutor, ove presente, riportando per ciascun destinatario l'utenza e le modalità di collegamento.

Per tutto il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 è sospesa l'attività di vidimazione dei registri/schede da parte degli Uffici. Al termine di tale periodo il beneficiario dovrà richiedere al Responsabile di Azione la vidimazione dei registri/schede utilizzati per i quali non ha potuto richiederla nel periodo dell'emergenza sanitaria. Tale vidimazione, qualora necessaria, decorrerà dal giorno successivo a quello di cessazione dell'emergenza.

Tirocini

Con riferimento ai tirocini extracurricolari sospesi per effetto dell'emergenza COVID-19 o ancora da avviare, il Soggetto Promotore può autorizzare la prosecuzione o l'avvio in modalità smart/agile working, per una durata non superiore al periodo di emergenza, alle seguenti condizioni:

- il datore di lavoro ospitante definisce condizioni e modalità di svolgimento del percorso tali da garantire il rispetto delle disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica COVID – 19;
- il datore di lavoro fornisce al tirocinante le attrezzature necessarie e il supporto telefonico o mediante altri strumenti (mail, ecc.), assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza;
- tale modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e inserita nel piano formativo in caso di avvio di nuovo tirocinio. In caso di percorsi già avviati deve essere sottoscritto un addendum al progetto formativo già esistente;
- le attività devono svolgersi nel rispetto del principio della compresenza di tirocinanti e tutor/legale rappresentante del Soggetto Ospitante anche se a distanza, della simultaneità delle attività legate al progetto di tirocinio e della verifica periodica delle attività formative svolte e degli apprendimenti conseguiti da Tirocinanti.

I Responsabili di azione assicurano il monitoraggio delle operazioni in corso, per consentire all'Autorità di Gestione del FSE una conoscenza in tempo reale della situazione anche al fine di assicurare le tempestività per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Rendicontazione

Limitatamente al periodo emergenziale, le attività di controllo di I livello sui rendiconti finali "a costi reali" saranno effettuate a tavolino, senza l'ausilio del sopralluogo presso la sede del Beneficiario previsto nel SIGECO. Pertanto, in tale periodo non si provvederà a prendere visione degli originali dei documenti inseriti sul SIL FSE e non saranno apposti i timbri di avvenuto svolgimento del controllo;

SICILIA

Ambiti di applicazione (percorsi)

Con la circolare n. 9 del 18 marzo 2020, nel periodo di sospensione dell'attività didattica prevista dal DPCM del 9/03/2020, ed eventuali successive proroghe, la Regione **consente il ricorso alla modalità di formazione a distanza** sia per l'Offerta formativa finanziata (IeFP e formazione ordinaria) sia per i corsi autofinanziati.

Requisiti autorizzativi

Il ricorso alla formazione a distanza deve essere formalizzato mediante **decisione dell'organismo interno al soggetto attuatore/beneficiario** deputato alla programmazione didattica, che deve individuare contenuti, modalità e strumenti operativi e di verifica degli apprendimenti, piattaforme didattiche e calendario.

Prima dell'avvio delle attività in FAD deve **essere trasmessa apposita comunicazione all'Amministrazione regionale**, predisposta su apposito modello allegato "Autodichiarazione utilizzo FAD", nella quale indicare la modalità di utilizzo della FAD, le piattaforme utilizzate, nonché le credenziali di accesso al sistema FAD.

Inoltre, seguendo le consuete procedure di gestione e controllo degli interventi, dovrà essere caricato a sistema il calendario didattico.

Documentazione prodotta ai fini della validazione

Al fine del riconoscimento delle attività di formazione a distanza, i beneficiari dovranno **assicurare la tracciabilità dell'attività formativa** a distanza mediante l'utilizzo di idonee piattaforme **sincrone** (aule virtuali, webinar) che assicurino l'interazione on-line docenti/allievi.

Al fine di garantire la corretta gestione dell'attività realizzata in FAD, si fa riferimento al vademecum del PO FSE Sicilia 2014/2020 vigente, che prevede che sia garantito il monitoraggio e la rilevazione dell'attività realizzata da parte degli allievi.

Le attività erogate in modalità FAD devono essere documentate da parte del tutor attraverso i **registri didattici**.

Ai registri sono essere allegate le **stampe dei report automatici** prodotti dai sistemi informativi idonei a garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti, dei docenti e, se del caso, del tutor.

Dovranno, inoltre, essere tracciate e rese disponibili le prove intermedie e l'interattività con il docente per stimolare l'aula.

Restano **sospese tutte le attività che comportano uscite esterne** alla sede corsuale, per tutto il periodo di vigenza del DPCM 9 marzo 2020. Sono escluse le eventuali attività accessorie non rientranti nel percorso di didattica frontale (es. attività non ordinamentali, stage, laboratorio).

Per l'attività formativa erogata in modalità FAD **sono confermate le opzioni di costo, le voci di costo e i relativi parametri previste dai relativi Avvisi pubblici per la formazione ordinaria**.

TOSCANA

Le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale" hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020.

In relazione alle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso formativo, ciascuna Unità Formativa può prevedere una percentuale di ore da erogare con modalità di Formazione a Distanza (di seguito FAD) o in e-learning.

La FAD deve essere erogata in modo da consentire la tracciabilità del percorso rispetto al singolo partecipante. Le ore erogate a distanza devono essere strettamente integrate alla formazione in aula, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento dell'UF ed essere assistite da un tutor.

Percorsi

La disposizione si applica ai **percorsi formativi già in svolgimento**, ovvero per i quali si è già verificato l'avvio in aula e la possibilità di procedere alla rimodulazione cesserà con il termine del periodo di sospensione delle attività in aula.

Per la vidimazione dei registri della FAD, gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti per le firme digitali.

Le tipologie di percorsi di **Istruzione e Formazione Professionale** (IeFP) che possono utilizzare la FAD sono:

- percorsi di durata triennale realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali;
- percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione";
- percorsi di durata annuale per il conseguimento del diploma professionale di IV anno;
- percorsi formativi biennali realizzati dagli organismi formativi accreditati alla formazione e rivolti ai giovani che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione che sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out);

In relazione ai percorsi di IeFP, la percentuale massima della FAD sarà portata al 30%.

Inoltre, in deroga ai bandi FSE che finanziano i **percorsi ITS**, in considerazione delle cause contingenti di forza maggiore in essere, sarà consentita dalla delibera di Giunta del 16 marzo la realizzazione delle attività didattiche dei percorsi in oggetto anche in modalità FAD, secondo le previsioni della normativa regionale vigente, anche in attuazione delle circolari ministeriali emanate in tal senso.

La DGR n. 356 del 16 marzo 2020 consente la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi sotto indicati, anche eventualmente in deroga alle disposizioni regionali richiamate e agli avvisi pubblici in essere:

- a) per i percorsi di IeFP in corso di svolgimento, nella percentuale massima del 30% della durata del percorso formativo al netto del periodo di alternanza scuola lavoro, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;
- b) per i percorsi ITS, in corso di svolgimento, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;
- c) per percorsi IFTS in corso di svolgimento, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;

I percorsi IeFP triennali e di IV anno in corso di svolgimento, nell'ambito dell'attività di formazione a distanza possono ricorrere al project work, inteso come elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o una elaborazione multimediale, assistito a distanza dal tutor e valutato dal docente, quale fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo.

Per quanto riguarda il **project work**, tramite la comunicazione Prot. 0116093, la Regione prevede si definisca un progetto, condiviso tra tutor e docente, secondo i seguenti punti:

- obiettivi formativi con riferimento alle conoscenze e competenze e relative UC di riferimento della qualifica professionale;
- risultati attesi in termini di prodotto finale, un manufatto o un'elaborazione multimediale, coerente con la figura/profilo professionale del percorso. Tutti i prodotti dovranno essere adeguatamente tenuti agli atti dell'ente;
- le metodologie e modalità didattiche utilizzate.

Con riferimento alle modalità didattiche, il project work dovrà essere supportato dalla presenza del tutor che, a distanza, monitorerà il lavoro individuale degli allievi. Le modalità didattiche dovranno seguire la seguente struttura:

- Introduzione del lavoro all'intero gruppo classe o in piccoli gruppi attraverso una lezione in modalità videoconferenza in plenaria;
- Lavoro individuale degli allievi finalizzato alla realizzazione del "prodotto" sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle modalità metodologiche condivise dal tutor. Lo studente dovrà potersi connettere con il tutor che dovrà monitorare il lavoro dei singoli ragazzi che, pertanto, non dovranno essere connessi simultaneamente. Dovrà essere garantito, dove necessario, anche l'eventuale supporto del docente;
- Valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati e alle Unità di Competenza interessate dal lavoro in modalità project work;
- Restituzione finale sulla attività svolta

La durata del project work dovrà essere max 40 ore. Potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore; la somma dei periodi non potrà superare le 120 ore complessive, riferite all'annualità in corso.

Concorrono al computo delle 40 ore massime complessive del project work, che comunque rientrano nel 30% delle ore che è possibile svolgere in FAD, tutte le ore relative a lezioni plenarie, tutoraggio, eventuale supporto del docente per le quali sia garantita attraverso i sistemi informatici la tracciabilità (es. identificazione, tempo di connessione) e che forniscano i necessari output/report .

Non più del 50% delle ore destinate al project work possono essere svolte autonomamente dal singolo allievo e come tali riconosciute ai fini del raggiungimento del monte ore totale del percorso; queste ore non sono rendicontabili.

Trattandosi di progetti con rendicontazione a costi reali e progetti con rendicontazione con tasso forfettario staff+40%, saranno riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e documentati per tutor e docenti.

Procedura operativa per il project work

Dovrà essere inviata all'UTR competente, tramite pec, formale comunicazione di rimodulazione del progetto - contenente il codice progetto e relativa attività nella quale si intende inserire le ore di project work - specificando le UF coinvolte, il rispetto delle modalità didattiche sopra descritte e la nuova articolazione della durata di progetto distinta in ore aula, laboratorio, project work, ore stage, ore FAD e totale.

Le ore di project work possono riferirsi esclusivamente a ore teoriche svolte in aula secondo quanto originariamente previsto nel progetto per cui si attua la rimodulazione.

Massimali della FAD

La percentuale di FAD che è possibile prevedere all'interno di un percorso formativo varia in riferimento al livello EQF della qualificazione e alla norma che definisce la tipologia di percorso. Per quanto riguarda i percorsi che prendono come riferimento standard presenti nel RRFP (compresi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) la percentuale di FAD è definita all'interno delle tabelle che seguono.

1. Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione

Nella tabella seguente è definita la percentuale massima di formazione a distanza per le qualificazioni del Repertorio Regionale della Formazione Professionale (RRFP) che varia in riferimento al livello EQF della Qualificazione.

Qualificazione professionale	Formazione a Distanza
Qualificazioni professionali di livello 3 EQF e livello 4 EQF nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 5% (per il periodo di emergenza il massimale è portato al 30% - Delibera n. 356 del 16/03/2020) della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola-lavoro
Qualificazioni professionali di livello 3 EQF (addetto)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 30% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Qualificazioni professionali di livello 4 EQF (Tecnico, Responsabile)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Qualificazioni professionali di livello 5 EQF (Tecnico, Responsabile)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage

2. Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze

Percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, e assistita da un tutor e non superiore al 20% del monte ore complessivo del percorso, al netto delle ore dedicate all'attività di stage.
--	---

3. Per quanto riguarda i **percorsi che fanno riferimento al RRFR**, alla percentuale di FAD, se prevista, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni. Se la norma di settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto di seguito:
- utilizzo delle modalità formative FAD e/o e-learning per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso;
 - applicazione della percentuale massima di FAD e/o e-learning del 30 % al monte ore complessivo del corso e al netto dell'eventuale tirocinio/stage;
 - indicazione sugli attestati/certificati rilasciati, riguardo allo svolgimento di FAD e/o elearning.

Attivazione dei percorsi

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza/e-learning deve essere autorizzata dall'amministrazione regionale in sede di valutazione ex ante e selezione dei progetti formativi e dovrà essere subordinata all'acquisizione di informazioni inerenti:

- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

Procedura operativa

L'organismo formativo potrà comunicare all'UTR competente la rimodulazione del progetto (finanziato/riconosciuto) specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto, che deve garantire le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019. Nella fase attuale di emergenza epidemiologica non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli sull'effettiva rispondenza al dispositivo regionale.

Documentazione da produrre ai fini della validazione

Per la validazione dei registri della FAD, gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che questi possano provvedere a firmarli digitalmente. Se questo non risulterà possibile, la validazione sarà fatta successivamente in forma cartacea.

Esami

L'esame conclusivo è effettuato sempre in presenza.

UMBRIA

Con la determinazione del Coordinatore n. 324 del 23 marzo 2020, Arpal (Agenzia regionale politiche attive lavoro) della Regione Umbria ha approvato le "Linee guida per la gestione delle attività formative, in presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Ambiti di applicazione (percorsi)

Le presenti Linee guida si applicano:

- a tutti i corsi di formazione autorizzati e inseriti nel Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che risultino già avviati o che debbano essere improrogabilmente avviati nel periodo di vigenza della sospensione;
- a tutti i corsi di qualsiasi tipologia e livello finanziati con risorse del POR FSE 2014/20, PON IOG o con altri fondi pubblici che risultino approvati dalla Regione Umbria o da ARPAL Umbria.

Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

Per tutto il periodo di vigenza della sospensione gli Enti gestori di attività formative ammesse a finanziamento devono interrompere le attività eventualmente in corso per la selezione degli allievi. I tempi fissati per l'avvio delle attività formative ammesse a finanziamento si intendono automaticamente prorogati per un numero di giorni pari a quelli della sospensione.

Per tutto il periodo della sospensione gli Enti gestori possono valutare la possibilità di realizzare le attività formative programmate con modalità telematiche a distanza. Nel caso gli Enti non optino per questa soluzione o non risulti praticabile, assicurano il recupero delle ore di formazione non erogate al ripristino di condizioni di normalità.

L'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza può essere garantita dagli Enti gestori attraverso l'utilizzo di appositi software (ZOOM, GO TO WEBINAR, HANGOUT o altri). Lo stesso software deve in ogni caso garantire la possibilità di collegamenti diretti con gli utenti (modalità sincrona). È esclusa la possibilità della modalità asincrona: registrare lezioni e lasciare agli allievi la facoltà di scaricarle in un secondo momento.

Il software selezionato deve consentire l'accesso ad eventuali controlli in itinere e permettere al docente di visualizzare l'elenco degli allievi connessi durante la lezione. L'elenco dovrà essere successivamente trasmesso alla Regione. Gli Enti gestori devono verificare la possibilità che tutti gli allievi possano seguire le lezioni a distanza perché dotati di un proprio pc, tablet o smartphone e di un collegamento a internet.

Modalità gestionali delle lezioni a distanza

Gli Enti gestori che intendono avvalersi della modalità FAD devono darne comunicazione ad Arpal attraverso una nota nella quale si specifichi: il periodo interessato, il software prescelto con l'indicazione del (o dei) link e delle credenziali di accesso, nonché, nel caso di più classi/edizioni, della classe di formazione coinvolta.

Gli Enti devono inoltre caricare, sul Sistema Siru, tutti i documenti come fosse un corso in aula. Alla fine della lezione il docente sottoscrive una propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara il numero e il nominativo degli allievi che hanno partecipato alla lezione. Alla dichiarazione va allegata la stampa della schermata da cui risulti l'elenco degli allievi che hanno partecipato alla lezione. Dichiarazione e stampa della schermata saranno poi inseriti come allegati della relazione finale.

Esame

Gli esami ed eventuali stage non ancora avviati devono essere rinviati a momenti successivi a quelli di vigenza della sospensione delle attività didattiche e formative.

Rendicontazione

In deroga a quanto previsto dal Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 del 27 novembre 2019, l'erogazione dell'offerta formativa in modalità telematica a distanza non comporta un abbattimento dei costi individuati.

VENETO

La Regione Veneto è intervenuta con diversi provvedimenti per autorizzare l'utilizzo della formazione a distanza nelle attività formative. Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n. 220 del 9 marzo 2020 sospende i tirocini e gli stage nell'ambito dei percorsi formativi integrati nell'offerta formativa regionale e proroga le disposizioni di seguito elencate fino al 3 aprile 2020. Con DDR n. 222 del 26 marzo 2020, la Regione ha disposto l'estensione dell'autorizzazione all'utilizzo della FAD ai percorsi formativi relativi ai seguenti bandi:

- DGR n. 717 del 21 maggio 2018: "Work Experience" – Rifinanziamento per l'anno 2019"
- DGR n. 1508 del 16 ottobre 2018: Interventi di formazione e di accompagnamento al tirocinio e al lavoro per persone con disabilità
- DGR n. 1680 del 12 novembre 2018: "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2019"
- DGR n. 396 del 2 aprile 2019 "Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati"
- DGR n. 765 del 04 giugno 2019: Work Experience per i Giovani
- n. 1502 del 15 ottobre 2019: Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio delle persone con disabilità

Percorsi di leFP triennali e quarto anno (anche in duale)

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.183 del 2 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi leFP.

Procedura di attivazione e documentazione da inviare

L'Ente di formazione, prima dell'avvio delle attività, comunica alla Regione l'utilizzo della modalità FAD attraverso il gestionale regionale secondo le seguenti modalità:

- scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o la sede da dove il docente farà il collegamento;
- inviare all'Ufficio Formazione Iniziale un documento che illustri gli strumenti e le modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- il calendario viene adeguatamente modificato;
- le presenze dei partecipanti sono registrate sul Registro on line.

Le attività laboratoriali sono escluse; la realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità delle famiglie e delle aziende ospitanti.

Valutazione Finale

Anche ai fini rendicontativi, così come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015, le attività in FAD devono prevedere un adeguato sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite al termine del percorso FAD. I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

Percorsi IFTS e ITS

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.185 del 2 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi IFTS e ITS.

Procedura di attivazione e documentazione da inviare

La Fondazione ITS o Organismo di Formazione comunica, prima dell'avvio delle attività, comunica alla Regione l'utilizzo della modalità FAD attraverso il gestionale regionale secondo le seguenti modalità:

- scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o la sede da dove il docente farà il collegamento;
- inviare all'Ufficio formazione continua un documento che illustri gli strumenti e le modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- il calendario viene adeguatamente modificato e aggiornato;
- le presenze dei partecipanti sono registrate sul Registro on line.

Le attività laboratoriali sono escluse; la realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità dei discenti e delle aziende ospitanti.

Valutazione Finale

Anche ai fini rendicontativi, così come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015, le attività in FAD devono prevedere un adeguato sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite al termine del percorso FAD. I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

Percorsi formativi a riconoscimento Regionale

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.209 del 6 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi IFTS e ITS. Il successivo Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.230 del 10 marzo 2020 integra il precedente prevedendo la ripresa delle attività formative in modalità FAD anche dove non prevista o regolamentata dalle rispettive direttive di riferimento a partire dal 10 marzo 2020.

Procedura di attivazione e documentazione da inviare

L'Organismo di formazione comunica, prima dell'avvio dei percorsi, l'utilizzo della modalità FAD secondo le seguenti modalità:

- attraverso il gestionale A39, scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o la sede da dove il docente farà il collegamento;
- inviare alla Direzione Formazione e Istruzione un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- il calendario viene adeguatamente modificato e aggiornato nel gestionale A39.

La formazione a distanza non dovrà essere applicata alle fasi didattiche che prevedono momenti laboratoriali e il cui svolgimento debba avvenire in presenza e con l'utilizzo diretto di strumenti e attrezzature professionali da parte dei discenti. La realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità dei discenti e delle aziende ospitanti.

Percorsi relativi alla Formazione superiore

Il Decreto del Direttore Formazione e Istruzione n.262 del 16 marzo 2020 disciplina la FAD per alcune attività didattiche nei percorsi relativi alla formazione superiore.

Procedura di attivazione e documentazione da inviare

L'Organismo di formazione, prima dell'avvio delle attività, comunica alla Regione l'utilizzo della modalità FAD attraverso il gestionale regionale secondo le seguenti modalità:

- scrivere alla sezione SEDE dovrà sostituire la dicitura "FAD" o in caso di FAD attraverso l'uso dello Smart Working la dicitura "FAD-Formazione a Distanza SW";
- inviare all'Ufficio Formazione continua un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione dell'attività in FAD. Il documento deve contenere anche web link, credenziali per gli accessi da remoto alla classe virtuale per dare possibilità all'Ufficio ispettivo di accedere. La composizione della classe virtuale deve essere coerente alle presenze del Registro online;
- nel caso di FAD attraverso lo Smart Working bisognerà comunicare all'Ufficio ispettivo regionale il documento illustrativo integrato dei nominativi dei docenti interessati e relativi indirizzi di residenza/domicilio.
- il calendario viene adeguatamente modificato e aggiornato;
- le presenze dei partecipanti sono registrate sul Registro on line.

Le attività laboratoriali sono escluse; la realizzazione di tirocini e stage è subordinata alla disponibilità delle famiglie e delle aziende ospitanti. Le attività laboratoriali sono escluse.

Valutazione Finale

Anche ai fini rendicontativi, così come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015, le attività in FAD devono prevedere un adeguato sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite al termine del percorso FAD. I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di verifica, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

PA TRENTO

Con la circolare. prot. n. 151540 del 06 marzo 2020, l'Amministrazione invita Dirigenti scolastici e formativi a organizzare e sostenere le iniziative per l'attivazione della modalità didattiche a distanza, comunicando alle famiglie di studenti e allievi le modalità individuale.

Le attività programmate di tirocinio/stage possono svolgersi regolarmente, valutando la situazione riguardante la tipologia di attività e la sede di realizzazione.

2.1 Tabella di sintesi dei provvedimenti e delle tipologie di percorsi

La tabella di sintesi sottostante fornisce un quadro di alcuni aspetti relativi alla FAD regolati dalle Regioni sulla base delle disposizioni emanate in occasione dell'emergenza epidemiologica. In particolare, sono messe in evidenza:

- la **tipologia** di formazione a distanza permessa: sincrona, asincrona o entrambe. Sebbene le regioni facciano spesso riferimento indistintamente a FAD e E-Learning, lasciando ad intendere anche la possibilità di utilizzare modalità asincrone, nella richiesta per l'attivazione e per la validazione dei percorsi sono solitamente richiesti documenti (es. registri vidimati, credenziali di accesso alle classi virtuali, screenshot delle presenze, ecc.) che implicano invece un approccio sincrono alla FAD. Pertanto, nella tabella, nell'identificazione della tipologia di formazione a distanza autorizzata tiene conto non solo della terminologia utilizzata, ma anche delle modalità di approvazione dei percorsi, della documentazione richiesta ai fini della validazione e della presenza di una disciplina precedente e/o di riferimento.
- i **percorsi di formazione** esplicitamente coinvolti nella FAD
- La determinazione di **Unità di costo standard** per la FAD
- l'utilizzo di tale modalità anche per **percorsi non direttamente riferiti alla formazione ordinamentale** (politiche attive, orientamento, formazione individuale ecc.)
- Se e quali documenti siano richiesti dalle Regioni per la **registrazione di partecipanti** e docenti alla formazione FAD.

Regione	Provvedimenti relativi alla FAD	Sincrona / Asincrona	Tipologia di percorsi coinvolti	UCS applicata	Documenti di registrazione della presenza
Abruzzo	Sì	Entrambe	Percorsi già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale sulla base del vigente Repertorio regionale degli standard di percorso formativo Percorsi formativi già autorizzati in base alla disciplina approvata con D.D. n. 178/DPG009 del 29/12/2017 e ss.mm.ii.	n.d.	Calendario Registri Report automatici prodotti dalla piattaforma

Basilicata	Sì	Sincrona	Progetti iscritti al Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale"	n.d.	I registri didattici vidimati, report automatici prodotti dai sistemi informativi
Calabria	Sì	Sincrona	Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali	n.d.	Registro delle presenze on line (o registro cartaceo con apposita dii docenti, discenti e tutor) Documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD Modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza Web link ed eventuali credenziali Calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati
Campania	Sì	Sincrona per tutta la parte di formazione eccedente i massimali di FAD previsti da precedenti disposizioni	Corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020 Professioni non regolamentate (max 80%) Professioni regolamentate (max 30%)	n.d.	Elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell'ente accreditato, sede del corso); Descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; Calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali; Media utilizzati (specificando la tecnologia o piattaforma che si intende impiegare); Modalità di valutazione dell'apprendimento previste; Documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
Emilia-Romagna	SI	Sincrona mediante Videoconferenza in sostituzione della	Percorsi leFP Formazione regolamentata	n.d.	Registro cartaceo davanti, il docente deve procedere a fare l'appello degli allievi collegati in videoconferenza, segnando la presenza sul registro d'aula,

		<p>formazione frontale/in aula</p> <p>FAD&E-Learning, anche in modalità asincrona, nel rispetto dei massimali % previsti da precedenti disposizioni</p>	<p>Apprendistato professionalizzante</p> <p>Apprendistato – Formazione sulla sicurezza dei Lavoratori</p> <p>Attività individuali, di orientamento, di formazione e le procedure di selezione in accesso alle attività formative</p>		<p>indicando il codice corrispondente identificativo che ne permetta l'identificazione;</p> <p>Effettuare uno screenshot della finestra dei presenti loggati ovvero utilizzare la reportistica dell'applicativo utilizzato attestante i collegamenti effettuati che deve dare traccia dell'effettivo tempo di collegamento dell'utente (orario di entrata e di uscita riferito al collegamento);</p> <p>Il coordinatore / tutor redige un verbale finale attestante lo svolgimento effettivo dell'attività;</p> <p>Al termine della lezione il docente procede a fare l'appello.</p>
Friuli-Venezia Giulia	SI	Entrambe	<p>Percorsi leFP</p> <p>ITS</p> <p>Attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020, sul PON IOG 2014/2020, su fondi nazionali e su fondi regionali</p> <p>Formazione regolamentata</p>	n.d.	<p>Docente, ed eventualmente il tutor apporranno le firme nel registro e, in corrispondenza dei partecipanti verrà apposta sul registro la presenza, con la seguente dicitura: "collegato via ..., con utenza...".</p> <p>Documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, o la reportistica dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, deve essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.</p>
Lazio	SI	Entrambe, nel rispetto dei massimali % previsti da precedenti disposizioni	<p>Corsi avviati e in svolgimento, finalizzati all'acquisizione di qualifiche e/o competenze o comunque riferiti ai profili del Repertorio regionale, sia finanziati con risorse del FSE sia autorizzati</p> <p>Corsi obbligatori ai fini dell'esercizio di una professione o di un'attività economica o professionale</p>	n.d.	Documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

			Tutti i percorsi formativi (compresa leFP del sistema duale)		
Liguria	SI	Sincrona	Attività formative anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi ove la FAD non è prevista	Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 Costi reali delle risorse umane + 40% a forfait	Tracciatura dell'attività didattica all'interno del registro presenze: <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi del soggetto erogatore - dati identificativi del percorso formativo - elenco degli allievi partecipanti - i dati relativi all'attività didattica giornaliera: - identificazione degli allievi presenti (anche tramite appello via video del docente, si ricorda che nel registro è obbligatoria la firma leggibile anche dello studente) - nominativi degli allievi presenti e assenti - firma del/dei docenti - numero di ore di lezione svolte nella giornata - per ogni ora di lezione: argomento trattato, modalità di formazione (=FAD), ora di inizio e ora di fine, firma del docente (e di eventuali codocenti).
Lombardia	sì	Sincrona	Percorsi leFP IFTS e ITS, anche realizzati in apprendistato	n.d.	Registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi
Marche	sì	Sincrona	Corsi di qualsiasi tipologia e livello finanziati dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione con risorse del POR FSE 2014/20 o con altri fondi pubblici	n.d.	Stampa della schermata con l'elenco dei partecipanti Dichiarazione sottoscritta dal docente con numero e nomi dei partecipanti
Molise	sì	Entrambe	Percorsi di Istruzione e formazione professionale – leFP (diritto – dovere all'istruzione e formazione) anche in duale; Percorsi di istruzione e formazione professionale in Garanzia Giovani; Percorsi sperimentali specifici di politica attiva	n.d.	Report generati dalla piattaforma FAD utilizzata Dichiarazione di veridicità dei report generati

			Corsi liberi di formazione professionale		
Piemonte	Sì	Entrambe	<ul style="list-style-type: none"> - corsi leFP, ITS, IFTS, "Mercato del lavoro" e di formazione continua per occupati - corsi dell'offerta sussidiaria lefp - Formazione regolamentata e altri corsi riconosciuti - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato duale - Percorsi per OSS <p>Altre politiche del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini extra curriculari - servizi al lavoro - Azioni di orientamento 	La remunerazione delle ore di FAD avverrà secondo le tabelle di costo standard indicate negli specifici avvisi pubblici.	Registri messi a disposizione dalla Regione Schede FAD di presenza degli allievi
Puglia	Sì	Sincrona	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi relativi al bando "MI Formo e Lavoro" - Percorsi ITS - percorsi per OSS - Garanzia Giovani: misura 2.A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - OF/2018 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale"; OF/2017 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale"; n. 2/FSE/2019 "Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale" - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 "Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari" 	n.d.	Documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
Sardegna	Sì	Sincrona	Tutte le operazioni cofinanziate dal POR Sardegna FSE 2014/2020:	Rendiconti finali a costi reali	registri

			<ul style="list-style-type: none"> - percorsi leFP, ITS, Tutti a Scuola Linea A,....; - percorsi di formazione continua, percorsi di affiancamento e supporto consulenziale, progetti integrati 		<p>reportistica generata dai strumenti di FAD</p> <p>registrazione integrale (audio/video) delle attività</p> <p>schede di attività o altro secondo le disposizioni dei singoli avvisi emanati</p>
Sicilia	Sì	Sincrona	<p>Offerta formativa finanziata dalla Amministrazione (leFP e formazione ordinaria)</p> <p>Corsi autofinanziati</p>	<p>Opzioni di costo previste dai relativi Avvisi pubblici per la formazione ordinaria.</p>	<p>Dati anagrafici degli utenti ed i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche.</p> <p>Registro didattico</p> <p>Stampe dei report automatici</p>
Toscana	Sì	Entrambe, nel rispetto dei massimali % previsti da precedenti disposizioni	<p>Percorsi formativi già in svolgimento</p> <p>Percorsi leFP (Percorsi triennali realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali, Percorsi triennali leFP, Percorsi di IV anno, Percorsi formativi biennali per drop out)</p> <p>ITS</p> <p>Percorsi finalizzati all'acquisizione del certificato di competenza</p> <p>Percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR)</p>	No	<p>Gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che possano essere firmati digitalmente.</p> <p>Se questo non risulterà possibile, la validazione sarà fatta successivamente in forma cartacea.</p>
Umbria	sì	Sincrona	<p>Corsi di formazione autorizzati e inseriti nel Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti che risultino già avviati o che debbano essere improrogabilmente avviati nel periodo di vigenza della sospensione;</p> <p>- corsi di qualsiasi tipologia e livello finanziati con risorse del POR FSE 2014/20, PON IOG o con altri fondi pubblici che risultino approvati dalla Regione Umbria o da ARPAL Umbria.</p>	n.d.	<p>Stampa della schermata con l'elenco dei partecipanti</p> <p>Dichiarazione sottoscritta dal docente con numero e nomi dei partecipanti</p>

Valle d'Aosta	No	//	//	//	//
Veneto	Sì	Sincrona	<p>leFP (anche duale)</p> <p>ITS, IFTS</p> <p>Offerta formativa a riconoscimento regionale</p> <p>Altri percorsi di Formazione superiore</p> <p>Percorsi formativi relativi ai seguenti bandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Work Experience" – Rifinanziamento per l'anno 2019" - Interventi di formazione e di accompagnamento al tirocinio e al lavoro per persone con disabilità - "Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2019" - "Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati" - Work Experience per i Giovani 	No	<p>Documento che illustri gli strumenti e le modalità</p> <p>Presenze registrate in Registro on line (ROL)</p>
PA Bolzano	No	//	//	//	//
PA Trento	Sì	Entrambe	Non specifica tipologie formative	No	no



3. PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Nell'attuale fase di sospensione delle attività formative in presenza, alcune istituzioni regionali e fondi interprofessionali, coerentemente con le indicazioni di Anpal, hanno definito gli elementi minimi di riconoscibilità della formazione effettuata a distanza.

A tal fine si sono concentrati su due aspetti. Il primo è che in larga parte ed al netto di previgenti discipline si è riconosciuta principalmente la sola formazione a distanza di tipo sincrono. Alcuni, per essere ancora più chiari, l'hanno chiamata teleformazione o videoconferenza.

Questo approccio è apparso comprensibile, si direbbe inevitabile in questo momento, poiché la formazione sincrona è omologa a quella in presenza. Infatti, sebbene realizzata a distanza, la FAD sincrona offre gli elementi tipici del setting di formazione d'aula, con la contemporanea presenza ed azione di un docente fisico, allievi, eventualmente un tutor, spiegazioni, materiali didattici, interazione con il docente, esercitazioni, ecc.

In tal senso l'oggetto del finanziamento della formazione a distanza sincrona resta il medesimo della formazione in presenza, nel senso che le principali voci di costo rendicontabili restano sostanzialmente le medesime, eventualmente al lordo dei costi di connessione e di uso dei device ed al netto di costi di affitti di aule.

In tal senso sono direttamente applicabili anche i costi standard relativi alla formazione che, in alcuni casi, prevedono già la loro applicazione in modalità a distanza, mentre in altri casi dovrà essere esplicitata l'applicazione con la modalità a distanza.

Certo, resta applicabile la formazione a distanza asincrona, laddove già precedentemente disciplinata oppure con riferimento alle "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/ E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" approvate il 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Tuttavia, è bene evidenziare come tali linee guida si occupino del riconoscimento della attività formativa ma non del suo finanziamento.

Il secondo elemento della disciplina realizzata in questo momento emergenziale ha riguardato la modalità di dimostrazione dell'effettività della formazione a distanza realizzata.

Questo naturalmente perché, da un punto di vista formale, ciò che contraddistingue la formazione a distanza sincrona dalla presenza fisica riguarda in primis la tracciatura ed il controllo della presenza degli allievi e del docente, che riscontra l'effettività della formazione. Quali documenti comprovano l'effettività della formazione? Come si può controllare che essa sia svolta? Che tipo di controlli in itinere ed ex post saranno effettuati?

Rispetto alle modalità attuative, ogni Regione lo ha fatto in modo indipendente, chi chiedendo di registrare le lezioni a futura dimostrazione, chi facendo tenere registri individuali, chi tracciando i log delle piattaforme.

Sono questi elementi rilevanti, potremmo dire fondanti, la legittimità del riconoscimento dell'attività e la sua finanziabilità con risorse pubbliche, essendo riconoscimento e finanziabilità dipendenti non solo dall'avvenuta erogazione della formazione, ma anche dalla presenza dei singoli allievi.

In sintesi: la necessità di dare una pronta risposta ad allievi ed enti di formazione di fronte alla sospensione per tempi lunghi delle lezioni, ha portato diverse regioni a riconoscere in larga parte la FAD sincrona come omologa alla formazione d'aula. Ciò ha consentito una rapida e minima disciplina dei soli sistemi di tracciamento, poiché il paradigma formativo tra le due modalità è il medesimo.

Ben diverso sarebbe stato realizzare una disciplina per una modalità di e-learning più radicale, che ne liberasse tutte le potenzialità, con un apprendimento indipendente non solo dallo spazio, ma anche dal tempo, che possa utilizzare tutti gli elementi formativi che la tecnologia mette a disposizione.

L'e-learning, o lo smart learning - come alcuni hanno iniziato a chiamarlo in analogia allo smart working - che in questo modo così drammatico si è imposto in questi giorni, non nasce oggi e non finirà con l'emergenza sanitaria.

Fa parte della crescente influenza della tecnologia nella nostra vita, nel nostro modo di relazionarci con gli altri, di lavorare e di apprendere.

Vale forse la pena utilizzare le lezioni apprese in questo periodo drammatico per guardare all'evoluzione del sistema formativo e delle politiche attive del lavoro, ponendo l'attenzione al quadro regolatorio che sia pronto ad un cambio di paradigma dei sistemi formativi, oggi tecnologicamente possibile.

Le potenzialità in tal senso sono enormi, anche in merito alle possibilità di autovalutazione con sistemi automatizzati, alla personalizzazione del percorso di apprendimento sulla base delle conoscenze e competenze pregresse di ciascuno, l'apprendimento attraverso sistemi complessi di gamification e l'utilizzo di sistemi virtuali per simulare condizioni di lavoro e attrezzature reali.

Certo, tale sfida pone anche e soprattutto rilevanti questioni didattiche e pedagogiche, nonché tecnologiche.

In questa sede tuttavia ci siamo soffermati su come la disciplina dei sistemi formativi e delle politiche del lavoro può guardare allo smart working per riconoscerne la finanziabilità e la validità nei sistemi formali.

Avere un quadro regolatorio non ostile all'innovazione, ma anzi che la promuova, consentirà alle politiche formative e del lavoro di agganciare la realtà della formazione e del lavoro già oggi in azione tra le persone e le imprese. Gran parte della formazione nelle grandi aziende oggi avviene attraverso materiali ed esperienze che in tutto o in parte sono fruite in modalità asincrona, su piattaforme che contengono percorsi strutturati, ambienti di apprendimento personalizzati, strumenti di autovalutazione, fino ad arrivare ad alcune soluzioni molto raffinate, con l'utilizzo della *gamification* e del *machine learning*.

Nell'ambito dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel mondo reale, le attività di analisi delle competenze e delle attitudini è in larga parte realizzata attraverso strumenti automatizzati, i primi colloqui avvengono a distanza e per il *matching* si è supportati dall'intelligenza artificiale.

Già oggi le azioni reali non si basano più su operatori e docenti come unico veicolo dei servizi al lavoro e della formazione. L'azione del docente e dell'operatore è integrata per via tecnologica con un sapere codificato e fruibile direttamente dall'allievo.

Certo, in questo nuovo quadro regolatorio si dovranno mantenere saldi i principi di riconoscimento e di finanziabilità, attualizzandone l'applicazione ed i relativi strumenti, tenendo conto delle potenzialità e del cambiamento che determina l'e-learning.

Lo sforzo dovrà essere quello di definire una disciplina che sia in grado di rispondere contemporaneamente sia ai principi generali di finanziabilità dell'intervento sia di valorizzare appieno i progressi tecnologici, evitando sovra regolamentazioni e limitazioni del potenziale dell'e-learning.

Se l'azione cambia, anche l'oggetto del finanziamento cambierà di conseguenza. Se nell'e-learning la funzione trasmissiva è affidata ad uno strumento e non ad una persona, si dovranno rimborsare – in quota parte - i costi di sviluppo degli strumenti e non l'erogazione diretta dell'attività.

In tal senso il cambiamento di paradigma dell'e-learning deve trovare il suo rispecchiamento nel quadro regolatorio.

Non si pretende in questa sede di risolvere tali questioni, ma si intende contribuire ad individuare un percorso di soluzione.

Di seguito perciò si riportano alcuni principi di finanziabilità nel ciclo di vita di un'azione formativa, evidenziando la disciplina tradizionale e come questa potrebbe evolvere tenendo conto delle caratteristiche dell'e-learning.

Tali elementi di sviluppo sono presenti in parte alcuni dei sistemi regionali ed in alcuni fondi interprofessionali. In particolare, si riconoscono in uno studio di fattibilità che Fondimpresa ha realizzato per il riconoscimento e finanziabilità di un "Conto formazione digitale" che, secondo le sue intenzioni, potrebbe rappresentare il punto di maggior interesse di un prossimo quadro regolatorio che a partire dalla formazione continua si estenda poi ad altri ambiti formativi ed istituzioni.

Per semplicità quando si parla di e-learning si fa riferimento ad e-learning asincrono e non in modalità blended.

Principio	Formazione d'aula	Formazione Asincrona
Approvazione preventiva dell'intervento	<p>Presentazione di piani formativi con elenco azioni specifiche</p> <p>Per ciascuna azione formativa si specificano contenuti dell'azione formativa, n. partecipanti, n. ore corso, sede del corso certificazione degli esiti.</p> <p>Ciascuna edizione di uno stesso corso è da intendersi come singola azione formativa.</p>	<p>Possibile definizione del percorso personalizzato dell'allievo nell'ambito di ambienti di apprendimento predefiniti dove si trovano materiali strutturati.</p> <p>La durata dell'azione formativa è definita sulla base di uno standard di durata dei materiali fruibili dagli allievi</p> <p>Nessuna indicazione in riferimento alla sede del corso</p> <p>N. allievi previsti, di massima</p> <p>Piano finanziario inteso come massimale</p>
Comunicazione avvio corso	<p>Individuazione preliminare dei discenti/luogo fisico di realizzazione/calendario delle attività della singola edizione corsuale</p>	<p>Assenza di corso inteso come insieme di discenti con certo luogo fisico e calendario analitico delle attività</p>

		<p>Coincidenza dei corsi con le azioni specifiche presentate nel piano (cioè, non ci saranno edizioni diverse dello stesso corso)</p> <p>Indicazione della mera data di inizio e fine intervento di corso</p> <p>Assenza della singola edizione</p> <p>Assenza di calendario puntuale</p> <p>Assenza dell'individuazione preliminare degli allievi: essi possono entrare liberamente nella fruizione dell'intervento nello spazio temporale compreso tra inizio e fine intervento</p> <p>Aggiornamento in tempo reale, sulla base dei dati di piattaforma, dei discenti entrati nell'intervento finanziato, che rispettano i criteri di ammissibilità dei destinatari</p>
Effettività della formazione	Presenza in aula e registri	<p>Assenza di registri</p> <p>Certificazione della frequenza e dei risultati della formazione attraverso certificazione della piattaforma LMS (learning management system).</p> <p>Definizione di standard di LMS che rispondano a tali requisiti, ad es. attraverso lo standard SCORM già utilizzato in relazione all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (formazione RSPP). Tale standard è in grado di monitorare e di certificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente - la partecipazione attiva del discente - la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata - la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO) - la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente - le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-Learning <p>Inoltre, tale standard LMS consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creare ed erogare contenuti formativi in conformità allo standard SCORM™ al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects - LO) nella piattaforma utilizzata - utilizzare soluzioni tecniche per la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Controlli in itinere	<p>Calendario</p> <p>Luogo fisico dove operare controllo</p>	<p>Indipendenza da spazio e tempo della fruizione</p> <p>Assenza di calendario preventivo (solo previsione di inizio/fine delle attività)</p> <p>Assenza di luogo fisico</p> <p>Accesso ai dati di piattaforma per i controlli in itinere</p>
Ammissibilità e riconoscibilità dei costi¹.	Il piano dei costi è centrato sulla preparazione dei materiali per il singolo corso, sulla realizzazione	L'intervento in e-learning vede imputati costi in larga parte indiretti, che non sono esclusivamente riconducibili al progetto formativo, ma presentano un'inerenza specifica e generale del

¹ Permangono i seguenti principi di riconoscibilità dei costi

- figurare nell'elenco dei costi ammissibili;
- essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- essere documentati con giustificativi originali;
- essere conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali;
- essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto beneficiario del finanziamento;
- essere impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto e la fine dell'azione prevista;
- essere contenuti nei limiti degli importi approvati in preventivo;
- essere sostenuti secondo principi di economia e di sana gestione finanziaria;

<p>Si evidenziano i principi riferiti ai costi reali.</p>	<p>dell'attività, e sulla direzione e coordinamento.</p>	<p>costo in quanto le stesse risorse vengono utilizzate sia per il progetto, sia per altre attività svolte dal soggetto che le rendiconta, es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costi di sviluppo della piattaforma: sistemisti, programmatori, instructional designers, ... - Costi di sviluppo dei contenuti: instructional designers, sviluppatori di corsi, esperti, grafici, di multimedia, ... - Costi di licenze, hardware e hosting - Ecc. <p>Per i costi indiretti si applicherà il principio della ripartizione in chiave proporzionale (pro-rata temporis), con metodi di calcolo controllabili e più prossimi possibile al costo reale.</p> <p>Ad es. si potrà imputare il costo di ammortamento in quota parte rispetto alle ore/allievo fruite sulla piattaforma per l'attività finanziate sul totale delle ore/allievo fruite nell'anno.</p> <p>Naturalmente, i costi avrebbero un massimale come nel caso della disciplina tradizionale della rendicontazione a costi reali</p> <p>Sarà naturalmente possibile riconoscere anche costi diretti, direttamente ed esclusivamente imputabili alla realizzazione delle attività formative del progetto (imputazione diretta), es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di tutoring sincrono e asincrono - help desk e assistenza tecnica in esercizio - nel caso di noleggio con canone a persona/corso: costi di piattaforma / contenuti - ecc.
--	--	---

-
- rispettare il rapporto costi-benefici;
 - corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.